SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 maggio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 96/L

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 maggio 1999, n. **134.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, recante disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, recante disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'art. 567 del codice di procedura civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 1999, N. 64.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis.* — 1. Per i procedimenti esecutivi pendenti alla data dell'8 settembre 1998, anche se dichiarati estinti per effetto dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile, l'effetto interruttivo della prescrizione rimane fermo fino alla dichiarazione di estinzione e il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla data di tale dichiarazione».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5829):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA) e dal Ministro di grazia e giustizia (DILIBERTO) il 18 marzo 1999.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 18 marzo 1999 con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione il 24 e 25 marzo 1999; il 20 e 22 aprile 1999.

Relazione scritta annunciata il 22 aprile 1999 (atto n. 5829/*A* - relatore on. PARRELLI).

Esaminato in aula il 23 aprile 1999 ed approvato il 28 aprile 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 3991):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 29 aprile 1999, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 4 maggio 1999.

Esaminato dalla 2ª commissione il 5 maggio 1999.

Relazione scritta annunciata il 7 maggio 1999 (atto n. 3991/*A* - relatore sen. FOLLIERI).

Esaminato in aula ed approvato il 12 maggio 1999.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1999.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 61.

99G0218

DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 1999, n. **135.**

Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa ivi citate;

Vista la legge 6 ottobre 1998, n. 344;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 1999;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, per la solidarietà sociale, di grazia e giustizia, dell'interno, degli affari esteri, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per i beni e le attività culturali, della sanità, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto:

a) definisce i principi generali in base ai quali i soggetti pubblici sono autorizzati a trattare dati sensibili o attinenti a particolari provvedimenti giudiziari ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nel rispetto delle altre disposizioni previste dalla medesima legge;

b) individua, inoltre, alcune rilevanti finalità di interesse pubblico, per il cui perseguimento è consentito detto trattamento, nonché le operazioni eseguibili e i tipi di dati che possono essere trattati.

2. Il presente decreto non si applica:

a) ai trattamenti di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e all'articolo 1, comma 1, lettera *i)*, della legge 31 dicembre 1996, n. 676;

b) agli enti pubblici economici, ai quali restano applicabili le disposizioni previste per i soggetti privati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

c) ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale, in conformità ai rispettivi ordinamenti.

3. Ai fini del presente decreto:

a) si applicano le definizioni elencate nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata «legge»;

b) per «dati» si intendono i dati sensibili o attinenti a provvedimenti giudiziari indicati negli articoli 22, comma 1, e 24 della legge.

4. Salvo quanto previsto dal comma 2, i principi di cui al presente Capo si applicano in ogni caso di trattamento dei dati comunque effettuato da soggetti pubblici.

5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 31 dicembre 1996, n. 676, e dall'articolo 1, comma 2, della legge 8 aprile 1998, n. 94, per la compiuta disciplina della riservatezza dei dati personali in ambito sanitario.

Art. 2.

Modalità del trattamento e informativa agli interessati

1. I soggetti pubblici effettuano il trattamento dei dati con modalità atte ad assicurare il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato; adottano, inoltre, le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge.

2. Nell'informare gli interessati ai sensi dell'articolo 10 della legge, i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento.

Art. 3.

Dati trattati

1. I soggetti pubblici sono autorizzati a trattare i soli dati essenziali per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

2. I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

3. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *c)*, *d)* ed *e)*, della legge, i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati siano strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non necessari non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'essenzialità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

4. I dati contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altri sistemi che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da ogni altro dato persone trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo. Al trattamento di tali dati si procede con le modalità di cui al comma 4 anche quando detti dati non sono contenuti in elenchi, registri o banche dati o non sono tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.

6. I dati non possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato.

Art. 4.

Operazioni eseguibili

1. Rispetto ai dati la cui disponibilità è essenziale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, i soggetti pubblici sono autorizzati a svolgere unicamente le operazioni di trattamento strettamente necessarie al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi esercitati anche su richiesta di altri soggetti.

2. Le operazioni di raffronto tra dati, nonché i trattamenti di dati ai sensi dell'articolo 17 della legge, sono effettuati solo con l'indicazione scritta dei motivi.

3. In ogni caso, la diffusione dei dati, nonché le operazioni e i trattamenti di cui al comma 2, se effettuati utilizzando banche dati di diversi titolari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

4. Resta fermo il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute sancito dall'articolo 23, comma 4, della legge.

Art. 5.

Modificazioni alla legge 31 dicembre 1996, n. 675

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della legge è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui i rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesine confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreché i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni.

Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.».

2. Il comma 3 dell'articolo 22 della legge è sostituito dal seguente:

«3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.».

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 22 della legge è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.».

4. I soggetti pubblici avviano l'adeguamento dei propri ordinamenti a quanto previsto dai commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 22 della legge, introdotto dal comma 3 del presente articolo entro il 31 dicembre 1999. Per le richieste presentate al Garante, a norma del comma 3 dell'articolo 22 della legge, come modificato dal presente decreto, entro il 31 dicembre 1999, il termine per la decisione del Garante medesimo è di novanta giorni, durante i quali il trattamento dei dati già in corso può essere proseguito sino alla decisione.

5. I provvedimenti di cui all'articolo 22, comma 3-*bis*, della legge, introdotto dal comma 3 del presente articolo, costituiscono attuazione dei principi di cui agli articoli da 1 a 4 del presente decreto.

Capo II

INDIVIDUAZIONE DI ALCUNE RILEVANTI FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO

Art. 6.

Stato civile, anagrafi e liste elettorali

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati concernenti la tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, nonché delle liste elettorali.

Art. 7.

Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e di profugo e sullo stato di rifugiato.

2. Le disposizioni del presente Capo non riguardano i trattamenti di dati effettuati in esecuzione della convenzione di cui alla legge 23 marzo 1998, n. 93, o dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, della legge, ovvero previsti dalla lettera *e)* del medesimo articolo.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è, in particolare, ammesso il trattamento dei dati strettamente necessari:

a) al rilascio di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari, nonché alla tenuta di registri;

b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all'attuazione degli obblighi di legge in materia di politiche migratorie;

c) agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione sociale.

Art. 8.

Esercizio dei diritti politici e pubblicità dell'attività di determinati organi

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonché all'esercizio del mandato degli organi rappresentativi.

2. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici.

3. I trattamenti dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:

a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;

b) le richieste di *referendum*, le relative consultazioni e la verifica della relativa regolarità;

c) l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;

d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l'attività di commissioni d'inchiesta, il rapporto con gruppi politici;

e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.

4. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati per le finalità di cui al comma 1, in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alle presentazioni delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.

5. Ai fini del presente articolo, in particolare, sono consentiti:

a) il trattamento di dati contenuti in verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;

b) il trattamento dei dati strettamente necessario allo svolgimento della funzione di controllo, di indirizzo politico e di sindacato ispettivo e di altre forme di accesso a documenti riconosciute dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per consentire l'espletamento di un mandato elettivo.

6. I dati trattati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti anche per via telematica. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati che non risultino strettamente necessari ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, della legge per i dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Art. 9.

Rapporti di lavoro

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le attività dirette all'instaurazione ed alla gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.

2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli svolti al fine di:

a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette;

b) garantire le pari opportunità;

c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;

d) adempiere obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonché obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;

e) adempiere specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia sindacale;

f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione di dati, anche per via telematica, agli istituti di patronato ed assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato in relazione a tipi di dati individuati specificamente;

g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;

h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;

i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;

j) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;

k) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;

l) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;

m) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.

3. I dati raccolti mediante impianti audiovisivi o altre apparecchiature, anche informatiche o telematiche, richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, possono essere utilizzati unicamente per tali finalità, individuate secondo le procedure di cui all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e all'articolo 24 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Gli interessati sono edotti delle modalità di tale trattamento, anche attraverso l'informativa di cui all'articolo 10 della legge.

4. La diffusione dei dati di cui alle lettere da *k)* a *m)* del comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.

Art. 10.

Materia tributaria e doganale

1. Ai sensi dell'articolo 1 si considerano di rilevante interesse pubblico le attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.

2. Ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, si considerano, inoltre, di rilevante interesse pubblico le attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi ed all'adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o normativa comunitaria, nonché al controllo ed all'esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, all'effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.

Art. 11.

Attività di controllo e ispettive

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le finalità di verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti.

2. Nell'esercizio di tali funzioni, i soggetti di cui al comma 1 possono effettuare trattamenti dei dati legittimamente trattati presso i soggetti controllati.

3. Ai sensi dell'articolo 1 si considerano altresì di rilevante interesse pubblico le attività di accertamento, nei limiti delle proprie finalità istituzionali, con riferimento a dati relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 8, comma 5.

Art. 12.

Istruzione

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le attività di istruzione e di formazione, in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.

Art. 13.

Benefici economici e abilitazioni

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.

2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli necessari relativi a:

a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia;

b) all'elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e antiracket;

c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;

d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile;

e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;

f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;

g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da regolamento o dalla normativa comunitaria.

4. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò sia indispensabile per la trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguente alle attività medesime.

Art. 14.

Onorificenze, ricompense e riconoscimenti

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per quanto di propria competenza, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio e revoca di titoli autorizzatori o abilitativi, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onere e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.

Art. 15.

Volontariato e obiezione di coscienza

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati volti all'applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta dei registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.

2. Si considerano parimenti di rilevante interesse pubblico le attività dirette all'applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.

Art. 16.

Attività sanzionatorie e di predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa o giurisdizionale

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati:

a) volti all'applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;

b) necessari per far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, o per ciò che attiene alla riparazione di un errore giudiziario o di un'ingiusta restrizione della libertà personale;

c) effettuati in conformità alle leggi e ai regolamenti per l'applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi.

2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera *b)* del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato.

Art. 17.

Tutela della salute

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le seguenti attività rientranti nei compiti del servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici, nel rispetto dell'articolo 23, comma 1, della legge:

a) la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei soggetti assistiti dal servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonché l'assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;

b) la programmazione, la gestione, il controllo e la valutazione dell'assistenza sanitaria;

c) la vigilanza sulle sperimentazioni, la farmacovigilanza, l'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;

d) le attività certificatorie;

e) il monitoraggio epidemiologico, ivi compresi la sorveglianza della emergenza o riemergenza delle malattie, e degli eventi avversi nelle vaccinazioni, i registri di patologia e la gestione della profilassi internazionale;

f) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;

g) i trapianti d'organo e le trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;

h) l'instaurazione, la gestione, la pianificazione ed il controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.

2. L'identificazione dell'interessato è riservata ai soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1. L'accesso alle diverse tipologie di dati è consentito ai soli incaricati del trattamento, preposti caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al comma 1, secondo il principio della pertinenza dei dati di volta in volta trattati.

3. Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale da parte di organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie è fatto oggetto di appositi codici di deontologia e buona condotta adottati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera *h)*, della legge dalle federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie, la cui accettazione è condizione essenziale per il trattamento dei dati da parte degli incaricati del trattamento. Il codice prevede anche:

a) l'impegno al rispetto di regole di condotta analoghe al segreto professionale da parte degli incaricati del trattamento che non sono tenuti in base alla legge al segreto professionale;

b) le modalità di applicazione dell'articolo 23, comma 2, della legge ai professionisti sanitari, diversi dai medici, che intrattengono rapporti diretti con i pazienti;

c) modalità semplificate per l'informativa agli interessati per la prestazione del loro consenso.

4. Con i decreti di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, della legge, sono individuate le misure minime per garantire la sicurezza dei trattamenti effettuati con tecniche di cifratura o mediante codici identificativi, anche al fine di assicurare il trattamento disgiunto dei dati di cui al comma 3 dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati.

5. Il trattamento dei dati genetici è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante, sentito il Ministro della sanità, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità.

Art. 18.

Interruzione volontaria della gravidanza

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati volti all'applicazione della disciplina in materia di tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento ai trattamenti svolti per:

a) la gestione dei consultori familiari;

b) l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché per gli interventi di interruzione della gravidanza.

Art. 19.

Tossicodipendenze

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati volti all'applicazione della disciplina in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare quelli svolti al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti e gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi previsti dalle leggi e di applicare le misure amministrative previste.

Art. 20.

Portatori di handicap

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati volti all'applicazione della disciplina in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, anche quelli svolti al fine di:

a) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;

b) assicurare adeguata informazione alla famiglia della persona handicappata;

c) curare l'integrazione sociale, l'educazione e l'istruzione del portatore di handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;

d) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;

e) curare la tenuta degli albi regionali degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.

Art. 21.

Rapporti con enti di culto

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati strettamente necessari allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose.

Art. 22.

Statistica

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti svolti dai soggetti pubblici che fanno parte del sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Art. 23.

Ricerca storica e archivi

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati a fini storici, di studio, di ricerca e di documentazione, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 24.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

MELANDRI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

BINDI, *Ministro della sanità*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione*

ZECCHINO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per il tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, supplemento ordinario, concerne la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; in particolare il testo dell'art. 14 è il seguente:

«Art. 14 *(Decreti legislativi).* — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1997, reca norme in materia di «Tutela delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

— La legge 31 dicembre 1996, n. 676, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1997, reca norme di «Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

— La legge 6 ottobre 1998, n. 344, reca: «Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali».

— Il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 9 novembre 1998, reca: «Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici».

Note all'art. 1:

— L'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dal presente decreto legislativo è il seguente:

«Art. 22 *(Dati sensibili).* — 1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o

sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

1-bis. *Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreché i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.*

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. *Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.*

3-bis. *Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.*

4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vista sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'art. 31, comma 1, lettera *h)*. Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2».

— L'art. 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è il seguente:

«Art. 24 *(Dati relativi ai provvedimenti di cui all'art. 686 del codice di procedura penale)*. — 1. Il trattamento dei dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere *a)* e *d)*, 2 e 3, del codice di procedura penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate».

— L'art. 4 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è il seguente:

«Art. 4 *(Particolari trattamenti in ambito pubblico)*. — 1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:

a) dal centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonché in virtù dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;

b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della medesima legge;

c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;

d) in attuazione dell'art. 371-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;

e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento.

2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonché, fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera *b)* del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34».

— L'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 676, come modificato dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123, è il seguente:

«Art. 1 *(Delega per l'emanazione di disposizioni integrative della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali)*. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) specificare le modalità di trattamento dei dati personali utilizzati a fini storici, di ricerca e di statistica, tenendo conto dei princìpi contenuti nella raccomandazione n. R. (83) 10, adottata il 23 settembre 1983 dal Consiglio d'Europa, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla durata della loro conservazione ed alle garanzie adeguate prescritte dalla normativa comunitaria riguardo ai dati raccolti per scopi diversi da quelli statistici, storici o scientifici e successivamente conservati per tali, diverse, finalità;

b) garantire la piena attuazione dei princìpi previsti dalla legislazione in materia di dati personali nell'ambito dei diversi settori di attività, nel rispetto dei criteri direttivi e dei princìpi della normativa comunitaria e delle seguenti raccomandazioni adottate dal Consiglio d'Europa:

1) n. R. (81) 1, del 23 gennaio 1981, in materia di dati sanitari, e successive modificazioni;

2) n. R. (85) 20, del 25 ottobre 1985, sui dati utilizzati per fini di *direct marketing*;

3) n. R. (86) 1, del 23 gennaio 1986, sui dati impiegati per scopi di sicurezza sociale;

4) n. R. (89) 2, del 18 gennaio 1989, sui dati utilizzati per finalità di lavoro;

5) n. R. (90) 19, del 13 settembre 1990, in materia di dati personali utilizzati per finalità di pagamento e di altre operazioni connesse;

6) n. R. (91) 10, del 9 settembre 1991, sulla comunicazione a terzi dei dati personali detenuti da organi pubblici;

7) n. R. (95) 4, del 7 febbraio 1995, sulla protezione dei dati personali nel settore dei servizi di telecomunicazione, con particolare riguardo ai servizi telefonici;

c) razionalizzare il trattamento economico del personale del Garante per la protezione dei dati personali in relazione a quello previsto dall'ordinamento per ogni altra Autorità di garanzia secondo il tendenziale criterio dell'uniformità a parità di responsabilità costituzionale;

d) individuare i presupposti per l'attribuzione di un numero di identificazione personale, ivi compreso il codice fiscale, e per il trattamento del medesimo e delle informazioni ad esso connesse, nonché per il collegamento con altri dati, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, prevedendo nella pubblica amministrazione, prevedendo adeguate garanzie con riferimento ai numeri di identificazione personale connessi a dati di carattere sensibile o idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere *a)* e *d)*, 2 e 3 del codice di procedura penale;

e) stabilire le modalità e i termini per l'aggiornamento, per la rettificazione e per le altre modificazioni dei dati effettuati in conse-

guenza dell'esercizio dei diritti dell'interessato o di un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, quando i dati personali sono riprodotti su disco ottico;

f) prevedere forme semplificate di notificazione del trattamento dei dati personali e del loro trasferimento all'estero, con particolare riguardo ai trattamenti non automatizzati di dati diversi da quelli sensibili e da quelli di cui all'art. 686 del codice di procedura penale, ed ulteriori casi di esonero dal relativo obbligo per trattamenti da individuare preventivamente che, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, non presentino rischi di un danno all'interessato, ferma restando l'applicabilità delle altre disposizioni di legge;

g) prevedere forme di semplificazione degli adempimenti a carico delle piccole imprese e di coloro che esercitano imprese artigiane;

h) estendere l'applicazione delle disposizioni relative al trattamento dei dati da parte di chi esercita la professione di giornalista, ad eccezione delle disposizioni concernenti i dati sensibili, ai soggetti che esercitano con carattere di continuità l'attività di pubblicista o di praticante giornalista iscritti, rispettivamente, negli elenchi di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;

i) adattare, ai trattamenti in ambito pubblico esclusi dall'applicazione della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i princìpi desumibili dalla medesima legislazione, sulla base dei seguenti criteri:

1) pieno recepimento dei princìpi medesimi;

2) rispetto dei princìpi stabiliti dalla Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 96, nonché della normativa comunitaria, tenendo conto dei criteri di cui alla raccomandazione n. R. (87) 15, adottata il 17 settembre 1987 dal Consiglio d'Europa;

3) ricognizione puntuale dei soggetti pubblici titolari dei trattamenti esclusi, nonché dei medesimi trattamenti;

4) introduzione degli adattamenti resi indispensabili dalla specificità degli interessi perseguiti dai suddetti trattamenti in ambito pubblico;

5) particolare considerazione per i trattamenti di dati che implichino maggiori rischi di un danno all'interessato;

6) specificazione delle modalità attraverso le quali si svolge il controllo sul rispetto delle disposizioni di legge che presiedono ai suddetti trattamenti in ambito pubblico;

l) prevedere norme che favoriscano lo sviluppo dell'informatica giuridica e le modalità di collegamento, per l'autorità giudiziaria e per l'autorità di pubblica sicurezza, con le banche dati della pubblica amministrazione;

m) mantenere il raccordo tra le attività del Garante per la protezione dei dati personali e quelle dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, anche modificando le disposizioni della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, nonché l'armonizzazione dello stato giuridico del relativo personale;

n) stabilire le modalità applicative della legislazione in materia di protezione dei dati personali ai servizi di comunicazione e di informazione offerti per via telematica, individuando i titolari del trattamento di dati inerenti i servizi accessibili al pubblico e la corrispondenza privata, nonché i compiti del gestore anche in rapporto alle connessioni con reti sviluppate su base internazionale;

o) individuare i casi in cui, all'atto della comunicazione o della diffusione di dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da pubbliche amministrazioni, debba essere indicata la fonte di acquisizione dei dati».

— La legge 8 aprile 1998, n. 94, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1998, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria». L'art. 1 della predetta legge è il seguente:

«Art. 1. — 1. Il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Con i decreti legislativi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 676, e sulla base dei princìpi contenuti nella medesima legge nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, come modificato dalla presente legge, è disciplinata l'intera materia della riservatezza dei dati personali connessi alle prescrizioni mediche.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Nota all'art. 2:

— L'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è il seguente:

«Art. 13 *(Diritti dell'interessato).* — 1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'art. 31, comma 1, lettera *a)*, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato su quanto indicato all'art. 7, comma 4, lettere *a), b)* e *h);*

c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3) l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera *c)*, numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 33, comma 3.

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia».

Nota all'art. 3:

— L'art. 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è il seguente:
«Art. 9 *(Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali).* — 1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati».

Note all'art. 4:

— L'art. 17 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è il seguente:

«Art. 17 *(Limiti all'utilizzabilità di dati personali).* — 1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.

2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *d)*, salvo che la decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garazie individuate dalla legge».

— L'art. 23 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è il seguente:

«Art. 23 *(Dati inerenti alla salute).* — 1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalità riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del consenso dell'interessato, il trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante.

2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. È vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.

4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia».

Note all'art. 5:

— Per l'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dal presente decreto legislativo, v. le note all'art. 1.

— Per la legge 31 dicembre 1996, n. 676, v. le note alle premesse.

Note all'art. 7:

— La legge 23 dicembre 1998, n. 93, pubblicata nel supplemento ordinario n. 69/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1998, reca norme in materia di «Ratifica ed esecuzione della convenzione basata sull'art. K3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, e del protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996».

— Per l'art. 4 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, v. le note all'art. 1.

Nota all'art. 8:

— Per l'art. 23 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, v. la nota all'art. 12.

Note all'art. 9:

— Il decreto legislativo del Capo provvisorio della Stato 29 luglio 1947, n. 804, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 29 agosto 1947, reca norme in materia di «Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale».

— La legge 20 maggio 1970, n. 300, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale,* n. 131 del 27 maggio 1970, n. 131, reca «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento». In particolare l'art. 4 è il seguente:

«Art. 4 *(Impianti audiovisivi).* — È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale».

— La legge 29 marzo 1983, n. 93, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 6 aprile 1983 è la seguente: «Legge quadro sul pubblico impiego». In particolare l'art. 24 di tale legge è il seguente:

«Art. 24 *(Installazioni di impianti audiovisivi e visite personali di controllo).* — È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature nei casi non disciplinati dai commi seguenti.

L'installazione di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature di controllo, che siano richiesti da esigenze organizzative e di produttività ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma da cui derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei dipendenti, nonché l'effettuazione di visite personali di controllo, che siano rese indispensabili dalla necessità di tutelare i beni dell'amministrazione o dell'ente, sono disposte previa delibera del consiglio di amministrazione, sentiti gli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui al successivo art. 25.

Per eccezionali e motivate ragioni di sicurezza, la competente autorità di pubblica sicurezza può sempre disporre l'installazione di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature dirette a combattere la criminalità.

Avverso la deliberazione di cui al secondo comma ed il provvedimento di cui al terzo comma possono ricorrere, al competente tribunale amministrativo regionale, anche gli organismi rappresentativi nonché i sindacati dei lavoratori indicati ne successivo art. 25.

— L'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123, è il seguente:

«Art. 10 *(Informazioni rese al momento della raccolta).* — 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all'art. 13;

f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il proseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera *e)*, e 14, comma 1, lettera *d)*.

3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro proseguimento».

Note all'art. 15:

— La legge 8 luglio 1998, n. 230, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 15 luglio 1998, reca: *«Nuove norme in materia di obiezione di coscienza».*

Note all'art. 17:

— Per l'art. 23, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, v. le note all'art. 12.

— La legge 4 maggio 1990, n. 107, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1990, reca norme in materia di «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati».

— L'art. 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è il seguente:

«Art. 31 *(Compiti del Garante).* — 1. Il Garante ha il compito di:

a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute;

b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme di legge e di regolamento e in conformità alla notificazione;

c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'art. 29;

e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;

f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;

g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;

h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati di cui all'art. 15;

l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporre il blocco quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;

m) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione del settore;

n) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;

o) curare l'attività di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone, rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'art. 13 della Convenzione medesima;

p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'art. 4 e verificare, anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e ciascun Ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla presente legge.

3. Il registro di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, è tenuto nei modi di cui all'art. 33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove opportune intese con le province ed eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del registro mediante almeno un terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera *l)*, del presente articolo, può essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 29, commi 6 e 7.

5. Il Garante e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro dell'altro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse iscritti all'ordine del giorno; possono richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto all'altro organo.

6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante e le autorità di vigilanza competenti per il settore creditizio, per le attività assicurative e per la radiodiffusione e l'editoria».

— L'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è il seguente:

«Art. 15 *(Sicurezza dei dati).* — 1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.

3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata.

4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia».

Note all'art. 22:

— Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 1989, reca: «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Note all'art. 23:

— Il D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 31 ottobre 1963, reca: «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato».

99G0217

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 marzo 1999.

Risanamento delle Ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, che ha istituito l'Ente Ferrovie dello Stato;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359;

Visto l'art. 2, commi 11, 13, 14 e 15, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, riguardante il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale;

Visto l'art. 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 12 agosto 1992 che ha disposto la trasformazione in società per azioni dell'Ente Ferrovie dello Stato;

Visto il regolamento CEE n. 1191 del 26 giugno 1969, così come modificato dal regolamento CEE n. 1893 del 20 giugno 1991;

Visto il regolamento CEE n. 1107 del 4 giugno 1970 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento 8 luglio 1998, n. 277, per l'attuazione della direttiva UE 91/440;

Vista la direttiva CEE n. 440 del 29 luglio 1991;

Visto il quinto programma europeo per lo sviluppo sostenibile con particolare riferimento all'integrazione delle politiche ambientali nel settore dei trasporti;

Visto l'atto di concessione del Ministro dei trasporti di cui al decreto ministeriale 225/T del 26 novembre 1993;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 gennaio 1997 concernente «linee guida per il risanamento dell'Azienda FS»;

Vista l'intesa 2 dicembre 1997 tra Governo, FS S.p.a. e OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FISAFS-CISAL, COMU, SMA e UGL, relativa, fra l'altro, ai problemi di riorganizzazione dell'Azienda;

Viste le linee di indirizzo sulla sicurezza emanate dal Ministro dei trasporti e della navigazione pro tempore in data 3 giugno 1998;

Visto il documento di programmazione economico-finanziaria 1999-2000;

Visti gli impegni sottoscritti in data 17 luglio 1998 dal Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, dal Ministro dei trasporti e della navigazione, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dalle FS S.p.a. e dalle OO.SS. sopra menzionate circa le procedure per il processo di divisionalizzazione dell'Azienda FS;

Visti il Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione sottoscritto in data 22 dicembre 1998 nonché il Patto sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l'integrazione europea del sistema dei trasporti sottoscritto in data 23 dicembre 1998;

Ritenuto che, in base ai princìpi dei due patti sopra richiamati, tutti gli aspetti della presente direttiva che dovranno essere implementati, saranno affrontati attraverso il confronto tra le parti, con la partecipazione del Governo per la parte di sua competenza;

Ritenuto che lo sviluppo del sistema ferroviario, l'integrazione ed il riequilibrio modale, per l'impatto che suscitano sulle prospettive di crescita dell'economia italiana, sul grado di coesione territoriale e di integrazione fra settori produttivi e sulla qualità della vita, costituiscono obiettivi prioritari dell'azione di Governo nel settore dei trasporti;

Ritenuto che la progressiva liberalizzazione del mercato ferroviario europeo porrà il sistema ferroviario italiano in competizione con i vettori comunitari e che di conseguenza risulta necessario accelerare il processo di risanamento dell'Azienda FS verso livelli di efficienza coerenti con i vincoli di finanza pubblica e, inoltre, che l'apertura del mercato ferroviario richiede di approntare strumenti che assicurino trasparenza di comportamenti e non discriminazione fra gli operatori in concorrenza;

Ritenuto indispensabile garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza dell'esercizio ferroviario;

Ritenuto necessario accelerare il processo di trasformazione societaria per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa europea e dalla riforma del trasporto pubblico locale;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e navigazione;

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

Piano d'impresa

La Società presenterà entro due mesi dalla emanazione della presente direttiva un piano d'impresa relativo agli anni 1999-2003 contenente i provvedimenti

necessari al fine di raggiungere il rilancio del servizio ferroviario ed il risanamento tecnico-economico, tenendo conto dei seguenti obiettivi generali:

1) aumento dei volumi di traffico passeggeri e merci, incrementando in particolare la quota di mercato delle merci trasportate;

2) raggiungimento dell'equilibrio di bilancio nei settori della media e lunga percorrenza, delle merci e del trasporto di interesse metropolitano e regionale;

3) perseguimento del riequilibrio modale e territoriale in un quadro di sviluppo sostenibile;

4) sicurezza e qualità dei servizi;

5) valorizzazione delle risorse umane.

Il piano d'impresa conterrà, con precisazione dei tempi e delle modalità attuative:

a) le azioni tese al riordino organizzativo e societario;

b) il piano degli investimenti necessari a realizzare gli obiettivi di sviluppo, tenendo conto degli aspetti ambientali;

e) il piano degli interventi necessari a garantire livelli ottimali di sicurezza;

d) le azioni tese al risanamento economico;

e) le azioni tese al potenziamento dei servizi di trasporto;

f) le azioni per aumentare la qualità dei servizi viaggiatori e merci;

g) il piano per il rinnovo e la manutenzione del materiale rotabile;

h) il piano di investimenti tecnologici per la modernizzazione dell'Azienda;

i) le azioni per il completamento del processo di dismissione delle attività non strategiche;

l) le azioni per la valorizzazione delle risorse umane;

m) l'adozione di un sistema tariffario coerente con la normativa comunitaria.

Art. 2.

Riordino organizzativo e societario

Entro un mese dall'emanazione della presente direttiva la società completerà il processo di separazione contabile tra le attività per la gestione delle infrastrutture e le attività di trasporto.

Entro il 31 maggio 1999 per i servizi di trasporto dovrà essere realizzata un'organizzazione basata su aree divisionali. Ciascuna divisione disporrà del controllo delle risorse produttive, umane e materiali, secondo una logica di organizzazione di tipo verticale, in modo da conseguire l'efficienza del servizio e risultati economici significativi, impedendo la dispersione delle professionalità.

A far data dal 1° gennaio 2000 alla separazione contabile seguirà la separazione societaria fra infrastrutture ed attività di trasporto.

Alla luce dell'evoluzione della normativa del mercato europeo e qualora si renda opportuno realizzare alleanze o integrazioni nella logica dello sviluppo dell'intermodalità, di sinergie e della ricerca di economie di scala, potranno essere realizzati accordi societari anche con il concorso di soggetti privati o di imprese ferroviarie di altri Paesi.

Entro il 31 dicembre 2003 i servizi di trasporto ferroviario metropolitano e regionale in regime di oneri di servizio pubblico, dovranno essere assegnati con procedure di evidenza pubblica.

Art. 3.

Investimenti

Il piano d'impresa includerà un aggiornamento del piano di investimenti prevedendo i tempi di realizzazione di quelli già oggetto del contratto di programma e dei relativi addendi. Il piano, inoltre, per ciascuno dei nuovi investimenti, sarà corredato delle valutazioni di redditività economica e finanziaria, dei costi e dei tempi di realizzazione, nonché delle fonti di finanziamento, comprese quelle diverse dal contratto di programma, con particolare riguardo per queste ultime al sistema Alta Capacità.

Il piano degli investimenti dovrà essere corredato, per ogni nuovo intervento, dalla previsione degli effetti sulla domanda di trasporto servita dalla ferrovia e dalla indicazione del programma di esercizio ferroviario.

La proposta di piano degli investimenti dovrà tenere conto delle seguenti priorità:

a) nuove tecnologie finalizzate ad aumentare anche l'automazione e la sicurezza dell'esercizio;

b) accelerazione del completamento del progetto Alta Capacità in vista della modernizzazione del sistema ferroviario e del collegamento con le grandi reti europee;

c) integrazione del sistema con la rete europea;

d) progetto del trasporto ferroviario delle merci;

e) piano degli interventi per il potenziamento, in una logica intermodale, della rete nel Mezzogiorno e nelle altre aree del Paese carenti di infrastrutture;

f) interventi nelle aree urbane con particolare riguardo ai nodi delle aree metropolitane per la piena integrazione con l'intera rete di Alta Capacità;

g) azioni per assicurare il rispetto delle norme antinquinamento.

Dovranno essere indicate inoltre le azioni, in particolare di semplificazione procedurale, da attivare per una accelerazione della spesa per investimenti della azienda.

L'articolazione temporale del piano degli investimenti dovrà prevedere la fissazione di obiettivi intermedi ben definiti con scadenze annuali.

Art. 4.

Sicurezza

L'attività della società sarà orientata al miglioramento dei livelli di sicurezza. In particolare, il piano d'impresa includerà il piano per la sicurezza da aggiornare annualmente, contenente:

l'indicazione degli interventi e delle relative fasi di attuazione, in termini sia di nuovi investimenti sia di manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e del materiale rotabile esistente, mirati ad aumentare i livelli di sicurezza;

le statistiche dettagliate degli incidenti, degli inconvenienti, delle situazioni di rallentamento, dei guasti tecnologici e dei pericolati incidenti verificatisi nell'ultimo anno, precedente quello di redazione del piano, che hanno avuto effetti sulla sicurezza;

le azioni sul personale, in termini di professionalizzazione e sensibilizzazione;

le misure adottate per l'attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

le proposte per migliorare la sicurezza dei passeggeri in treno.

La società relazionerà il Governo, entro il 30 marzo di ciascun anno, sull'attuazione del piano per la sicurezza su tutta la rete nell'anno precedente.

Art. 5.

Risanamento economico

L'Azienda indicherà, anche con scenari alternativi, le azioni per conseguire, progressivamente ed entro la scadenza del piano di impresa, il contenimento dei costi di produzione e dei costi operativi per unità di prodotto, ivi compresi i costi generali di holding, anche al fine di portarli ai valori della media europea, con particolare riferimento a:

piano per la riorganizzazione complessiva della produzione dei servizi;

esternalizzazione di attività strumentali, attuabile previa ricerca delle innovazioni organizzative e di aumenti di produttività tendenti a far convergere i costi verso gli standards di settore, tenuto conto delle funzionalità del ciclo produttivo e dei costi di produzione;

strumenti diretti a consentire, anche alla luce della riforma degli ammortizzatori sociali, l'attivazione del Fondo con le finalità di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, necessari alla gestione attiva degli esuberi di manodopera che dovessero manifestarsi;

articolazione organizzativa d'impresa decentrata idonea ad acquisire flessibilità ed immediatezza di risposta alle variazioni di mercato.

Art. 6.

Potenziamento dei servizi di trasporto

Per le singole attività di trasporto la società definirà le strategie commerciali per lo sviluppo del traffico, tenendo conto dei processi di liberalizzazione del mercato del trasporto ferroviario secondo le direttive europee. In particolare, perseguendo obiettivi di riequilibrio modale:

per il trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza verrà definito un processo di riqualificazione dei servizi giorno e di ridefinizione delle azioni sui servizi notturni ed internazionali;

il programma Alta Capacità sarà completato nei tempi tecnici strettamente necessari recuperando il ritardo rispetto all'Europa;

verrà predisposto uno specifico «progetto merci e logistica» indicando le azioni per sviluppare le attività nei traffici a maggior valore ed il traffico combinato economicamente sostenibile, assumendo pienamente il ruolo non solo di vettore ma di primario operatore logistico, l'individuazione e l'organizzazione di itinerari alternativi e sussidiari per ovviare ai problemi di saturazione degli itinerari fondamentali;

per il trasporto locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, la società indicherà le soluzioni gestionali perseguite, le azioni per integrare la modalità ferroviaria con le altre e riqualificare le stazioni, il programma per il completamento dei progetti dei nodi.

Art. 7.

Qualità dei servizi

L'attività della società sarà orientata in via prioritaria al soddisfacimento della clientela.

Un apposito capitolo del piano tratterà della qualità dei servizi passeggeri e merci, prevedendo le azioni necessarie per realizzare nel breve periodo un netto miglioramento. Il piano conterrà indicazioni in ordine all'adeguamento della puntualità dei servizi viaggiatori ai migliori standards europei, a livello di comfort del materiale rotabile, ai livelli di affidabilità del servizio merci e dei servizi alla clientela, recependo le indicazioni della Carta dei servizi.

L'articolazione temporale del piano per la qualità prevederà la fissazione di obiettivi intermedi ben definiti con scadenze annuali.

Art. 8.

Cessione attività non strategiche

L'attività dell'azienda si concentrerà sul *core business;* a tal fine la società FS identificherà nel piano le attività necessarie, fissando obiettivi parziali e definiti con scadenze annuali, impegnative per la società stessa, anche con riferimento al patrimonio immobiliare non strettamente strumentale, ferma restando la inalienabilità dei complessi delle grandi stazioni.

Le risorse ricavate dalla alienazione dei beni e delle attività dismessi, in quanto non funzionali, saranno impiegate negli investimenti relativi all'ammodernamento dei sistemi tecnologici, delle infrastrutture e del materiale rotabile, finalizzati al miglioramento della sicurezza dell'esercizio.

Art. 9.

Risorse umane

Il sistema delle relazioni sindacali dovrà evolvere verso modelli di tipo concertativo. Nel piano d'impresa dovranno assumere rilievo prioritario gli aspetti legati alla gestione del personale con la predisposizione di uno specifico piano di utilizzo, di valorizzazione e di sviluppo delle risorse umane e delle professionalità esistenti. Dovranno altresì assumere rilievo prioritario azioni che perseguano la piena ed effettiva consapevolezza del personale stesso nei confronti degli obiettivi di risanamento e sviluppo e il riordino del sistema e delle dinamiche contrattuali nel comparto secondo quanto previsto dai Patti sottoscritti, rispettivamente, in data 22 dicembre 1998 ed in data 23 dicembre 1998.

Particolare cura dovrà essere posta nella predisposizione di piani di formazione e riqualificazione professionale che, da un lato, contribuiscano a sviluppare un lavoro qualificato e di alta professionalità, essenziale per un'impresa di servizi di qualità e, dall'altro, consentano un riequilibrio della forza lavoro promuovendo mobilità professionale e geografica.

Il piano, inoltre, nell'ambito degli obiettivi di organico dallo stesso previsti, conterrà un programma di assunzioni per acquisire risorse qualificate rispondenti alle nuove professionalità richieste dal rinnovamento tecnologico e dagli obiettivi di qualità nei prodotti e nei servizi richiesti da ciascun segmento di mercato.

Art. 10.

Sistema tariffario

La società applicherà, per quanto riguarda i ricavi viaggiatori, un nuovo sistema tariffario che tenga conto delle condizioni di mercato in essere, della relazione origine/destinazione del viaggio e della qualità del servizio offerto in termini di velocità commerciale, puntualità, frequenza, comfort, sulla base di quanto stabilito dal CIPE con delibera in data 24 aprile 1996 riguardante «Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità». Gli aumenti dovranno avvenire gradualmente, tenendo conto anche delle indicazioni contenute nel Patto sottoscritto in data 22 dicembre 1998, per uniformare, nel periodo di vigenza del piano, i prezzi italiani a quelli medi europei per servizi omologhi. In generale i biglietti dovranno essere a prezzo unico con la conseguente abolizione dei supplementi.

Il piano dovrà prevedere inoltre le azioni che la società attuerà per una rapida eliminazione del fenomeno dell'evasione.

Art. 11.

Verifiche del piano

Il piano di impresa dovrà essere articolato per obiettivi annuali.

La società riferirà semestralmente al Ministro del tesoro e della programmazione economica ed al Ministro dei trasporti e della navigazione sull'andamento delle varie attività poste in essere. In ogni caso la società invierà ai Ministri competenti, con cadenza annuale e prima dell'assemblea fissata per l'approvazione del bilancio preventivo, una relazione sull'andamento della gestione, lo sviluppo dei traffici, i ricavi percepiti ed i costi sostenuti, in maniera disaggregata, nonché sull'andamento economico finanziario dei principali progetti di investimento, sull'andamento delle partecipazioni, sui risultati delle azioni per il risanamento economico.

Entro tre mesi dall'approvazione del piano d'impresa si provvederà all'adeguamento del contratto di programma e del contratto di servizio. In tale ambito verrà definito quanto necessario perché la società, anche sulla base del principio di leale collaborazione, possa favorire l'efficace espletamento delle funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza da parte degli organi competenti, anche mediante l'attivazione di un sistema di monitoraggio di tutti gli adempimenti previsti, nel pieno rispetto dell'autonomia gestionale della società stessa.

Roma, 18 marzo 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 173

99A3837

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 maggio 1999.

Rinvio del termine di pagamento per i ruoli prorogati dall'art. 9, comma 2, della legge 29 dicembre 1998, n. 448.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente disposizioni generali in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente disposizioni generali in materia di riscossione dei tributi;

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 29 dicembre 1998, n. 448, che ha prorogato al 30 giugno 1999 i termini per il controllo delle dichiarazioni, per la liquidazione e per l'accertamento dei tributi, per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, nonché quelli per le relative iscrizioni a ruolo che scadevano il 31 dicembre 1998;

Considerata la necessità di consentire agli uffici di procedere alle iscrizioni a ruolo per gli anni d'imposta interessati dalla proroga nei termini, nel rispetto dei termini prescrizionali e senza pregiudizio per i contribuenti;

Decreta:

1. La formazione, l'elaborazione e la consegna agli uffici per l'apposizione del visto di esecutorietà dei ruoli interessati dalla proroga disposta dall'art. 9, comma 2, della legge 29 dicembre 1998, n. 448, deve avvenire entro il 31 maggio 1999.

2. Il pagamento delle cartelle di pagamento relative ai ruoli di cui al comma 1, recanti l'indicazione di scadenza 10 aprile 1999, è posticipato al 10 settembre 1999; i termini procedurali di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono dalla scadenza della rata così come posticipata.

3. Sulle cartelle di pagamento da notificare ai contribuenti va riportata una frase del seguente tenore: «È posticipata al 10 settembre 1999 la scadenza per il pagamento delle cartelle che recano la data del 10 aprile 1999, relative ai ruoli oggetto della proroga disposta dall'art. 9, comma 2, della legge 29 dicembre 1998, n. 448».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A3880

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 aprile 1999.

Integrazione al decreto ministeriale 4 settembre 1998, recante disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Lombardia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;

Visto il proprio decreto 4 settembre 1998, di pari titolo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 1998;

Vista la motivata richiesta della regione Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 4 settembre 1998, citato nelle premesse, dopo la lettera *d)* viene aggiunta la seguente lettera: «*e)* fra i comuni della provincia di Mantova ai quali possono essere concesse deroghe è aggiunto il comune di Commessaggio per i parametri ammoniaca e ferro».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 1999

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

99A3838

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 3 maggio 1999.

Riconoscimento titoli universitari e professionali conseguiti in ambito CEE al fine della partecipazione a concorsi per ricercatore universitario e negli enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA
E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Sandro Moraldo;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli tedeschi;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso Enti pubblici di ricerca, ai sensi della Direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Magister Artium in Filologia Germanica, Filologia Romanza e Comparatistica letteraria» e «Doktor der Philosophie in Scienze linguistiche filologiche letterarie» rilasciati dall'Università di Heidelberg al dott. Sandro Moraldo nato a Bordighera il 27 settembre 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1999

p. *Il direttore:* CUOMO

99A3852

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 29 aprile 1999.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste dal «Progetto Virgo».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE

Visti gli articoli 12 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione per causa di pubblica utilità;

Visto l'art. 39 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Visto l'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Visti gli articoli 80 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 617;

Vista la deliberazione in data 3 agosto 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale - n. 248 del 21 ottobre 1993, con la quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha approvato gli indirizzi generali e le linee operative del piano quinquennale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare per gli anni 1994-1998;

Vista la risoluzione del 24 settembre 1993, con la quale il consiglio direttivo dell'I.N.F.N. ha approvato il progetto di costruzione di un interferometro per lo studio delle onde gravitazionali denominato «progetto Virgo», inserito nel citato piano quinquennale;

Vista la nota n. 265/C/12, in data 11 aprile 1994, con la quale il Ministero della ricerca scientifica e tecnologica - Servizio vigilanza enti, ha ritenuto il progetto «di alto interesse sotto il profilo scientifico e quindi di potere esprimere, ai fini del riconoscimento della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle relative opere, una valutazione senz'altro positiva sotto il profilo della congruità scientifica», prospettando altresì a questa amministrazione la necessità di avviare il procedimento espropriativo ai sensi della legge n. 2359/1865;

Considerato, che preliminarmente all'avvio di tale fase, è stata perfezionata l'intesa con la regione Toscana ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è stato conseguentemente emanato il provvedimento ministeriale n. UT/1070 del 15 dicembre 1994, con il quale è stata autorizzata l'esecuzione delle opere previste nel menzionato progetto;

Visto il parere del Consiglio di Stato - Sez. II, reso nell'adunanza del 24 maggio 1995, che ha individuato nel Ministero dei lavori pubblici il soggetto abilitato all'emanazione degli atti dichiarativi di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità secondo le scansioni e i procedimenti imposti dalla legge per l'esercizio dei suoi poteri indicando la normativa che legittima tale competenza nell'art. 12 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e nell'art. 39 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422;

Visto il voto n. 281, reso nell'adunanza del 2 agosto 1995, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici - I Sezione, si è pronunciato favorevolmente in ordine alla sussistenza dei requisiti di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere previste nel progetto «Virgo», individuando nel Ministero dei lavori pubblici il soggetto legittimato ad emanare provvedimenti dichiarativi di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità di opere di interesse statale, correlando tale potestà a quella di natura autorizzativa prevista dall'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto n. 647/727 del 25 settembre 1995 con il quale il Ministro dei lavori pubblici ha dichiarato di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità le opere previste dal progetto «Virgo»;

Vista la successiva istanza n. 896 del 14 gennaio 1999, con la quale l'Istituto nazionale di fisica nucleare ha richiesto l'estensione del decreto succitato avendo il progetto subito parziali modifiche;

Visto che in data 5 marzo 1999 il Ministero dei lavori pubblici, direzione generale del coordinamento territoriale, ha indetto una conferenza di servizi ai fini del raggiungimento dell'intesa Stato-regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 383/1994, rilevando il consenso degli enti e delle amministrazioni, intervenuti riguardo le parziali modifiche del progetto «Virgo»;

Visto il provvedimento n. 407, in data 8 aprile 1999, con il quale si recepiscono le determinazioni adottate nella succitata Conferenza di Servizi perfezionando il procedimento di intesa Stato-regione in ordine al progetto succitato;

Considerato che in virtù dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, deve provvedersi ad una dichiarazione di pubblica utilità mediante decreto ministeriale per le opere approvate nella citata conferenza di servizi del 5 marzo 1999;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge, le opere previste dal progetto «Virgo», citato nelle premesse, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I lavori e le relative espropriazioni avranno inizio entro sei mesi dalla data del presente decreto ed ultimati entro cinque anni dal loro inizio. Le occupazioni temporanee avranno durata limitata al quinquennio a far tempo dal giorno in cui hanno avuto luogo.

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1999

Il direttore generale: FONTANA

99A3853

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 maggio 1999.

Rettifiche all'allegato al decreto ministeriale 22 aprile 1999, recante modificazioni al decreto ministeriale 19 marzo 1999 in materia di estensione delle agevolazioni della legge 19 dicembre 1992, n. 488, al settore turistico-alberghiero.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale del 31 luglio 1997, n. 319;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che estende le agevolazioni della legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero e rimanda a specifiche direttive la fissazione, in particolare, delle attività e delle iniziative ammissibili, dei meccanismi di valutazione delle domande e dei criteri per la formazione di specifiche graduatorie;

Visto il decreto ministeriale del 20 luglio 1998 con il quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha emanato le predette direttive;

Visto il decreto ministeriale del 19 marzo 1999 con il quale sono state indicate le ulteriori attività ammissibili e le priorità regionali di cui all'art. 4, comma 3 del citato decreto ministeriale 20 luglio 1998;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 1999 con il quale, a seguito della segnalazione da parte delle regioni Campania e Sardegna di alcuni errori materiali contenuti nelle proprie proposte assunte a base del citato decreto ministeriale del 19 marzo 1999, sono stati annullati e sostituiti i punteggi relativi alle priorità delle dette regioni per l'indicatore di cui all'art. 6, comma 4, lettera *a),* punto 4 del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni utili per le domande del settore turistico-alberghiero presentate entro il 1999;

Considerato che il predetto decreto ministeriale del 22 aprile 1999 contiene, nell'allegato, alcuni errori materiali;

Ritenuto necessario apportare le conseguenti necessarie rettifiche al più volte citato decreto ministeriale del 22 aprile 1999;

Decreta:

Articolo unico

Nell'allegato al decreto ministeriale del 22 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 98 del 28 aprile 1999, recante modificazioni al decreto ministeriale 19 marzo 1999, sono da apportare, a seguito di alcuni errori materiali nello stesso contenuti, le seguenti rettifiche concernenti il prospetto relativo alla regione Campania:

nel 1° gruppo di comuni da Amalfi a Vietri sul Mare, il comune di «Barano» deve intendersi «Barano d'Ischia», il comune di «Forio d'Ischia» deve intendersi «Forio», il comune di «Meta di Sorrento» deve intendersi «Meta»;

nel 2° gruppo di comuni, da Agropoli a Trecase, deve intendersi compreso anche il comune di «Vibonati»;

nel 4° gruppo di comuni, da Aiello del Sabato a Volla, devono intendersi compresi anche i comuni di «Avellino», «Benevento», «Caserta», «Mugnano di Napoli», «Napoli» e «Salerno»;

nel 5° gruppo di comuni, da Acerra a Vibonati, il comune di «Vibonati» deve intendersi eliminato in quanto compreso tra quelli del 2° gruppo;

nel 6° gruppo di comuni, da Afragola a Zungoli, il comune di «Conca della Compagnia» deve intendersi «Conza della Campania» ed il comune di «Sant'Angelo a Fasanella» deve intendersi eliminato in quanto compreso tra quelli del 3° gruppo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1999

Il Ministro: BERSANI

99A3854

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia di Poppi, in Poppi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AREZZO

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, primo comma, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza nella fattispecie ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

A seguito del decreto direttoriale datato 6 marzo 1996, con il quale il superiore Ministero ha decentrato alle D.P.L. le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, per le quali non necessita nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di scioglimento della società cooperativa edilizia di abitazione (o consorzio) in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa (o consorzio) edilizia di Poppi - Poppi - P.p. 762, P.n. 114748, per la quale (il quale) sono stati accertati, come da risultanze dell'istruttoria di scioglimento, i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte.

Il suddetto provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e successivamente comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Arezzo, 26 aprile 1999

Il direttore: LORUSSO

99A3855

DECRETO 28 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa mista «P.I.R.A.S.», in Cassano Jonio.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa mista «P.I.R.A.S.», con sede in Cassano Jonio, costituita con atto notaio Ludovico Placco in data 8 marzo 1983, repertorio n. 51466, registro società n. 924, tribunale di Castrovillari, B.U.S.C. n. 2134/199009.

Cosenza, 28 aprile 1999

Il direttore: MACCHIONE

99A3856

DECRETO 28 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Calabria 80», in Rende.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa di produzione e lavoro «Calabria 80», con sede in Rende, costituita con atto notaio Italo Scornajenghi in data 26 novembre 1979, repertorio n. 587445, registro società n. 3009, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 1755/173635.

Cosenza, 28 aprile 1999

Il direttore: MACCHIONE

99A3857

DECRETO 28 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «La Silana», in Trenta.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa di produzione e lavoro «La Silana», con sede in Trenta, costituita con atto notaio Carlo Viggiani in data 5 dicembre 1984, repertorio n. 789, registro società n. 4624, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 3730/0000.

Cosenza, 28 aprile 1999

Il direttore: MACCHIONE

99A3858

DECRETO 28 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Società editrice di governo locale», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa di produzione e lavoro «Società editrice di governo locale», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio De Vincenzi Maria in data 10 marzo 1980, repertorio n. 5039, registro società n. 3103, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 1804/175603.

Cosenza, 28 aprile 1999

Il direttore: MACCHIONE

99A3859

DECRETO 28 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «8 Marzo», in Firmo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa di produzione e lavoro «8 Marzo», con sede in Firmo, costituita con atto notaio Giovanna Di Chiara in data 9 maggio 1985, repertorio n. 510, registro società n. 1239, tribunale di Castrovillari, B.U.S.C. n. 2461/211774.

Cosenza, 28 aprile 1999

Il direttore: MACCHIONE

99A3860

DECRETO 28 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Edil Bellavista II», in S. Maria del Cedro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa di produzione e lavoro «Edil Bellavista II», con sede in S. Maria del Cedro, costituita con atto notaio Nunzio Nappi in data 3 ottobre 1988, repertorio n. 157656, registro società n. 6507, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 2953/239716.

Cosenza, 28 aprile 1999

Il direttore: MACCHIONE

99A3861

DECRETO 28 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Suizoo», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa agricola «Suizoo», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Roberto Gervasio in data 4 novembre 1991, repertorio n. 66435, registro società n. 7814, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 3269/255379.

Cosenza, 28 aprile 1999

Il direttore: MACCHIONE

99A3862

DECRETO 28 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola 2000», in Parenti.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa agricola «Cooperativa agricola 2000», con sede in Parenti, costituita con atto notaio Vittorio Fiore in data 3 ottobre 1988, repertorio n. 157656, registro società n. 6507, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 2953/239716.

Cosenza, 28 aprile 1999

Il direttore: MACCHIONE

99A3863

DECRETO 28 aprile 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stato demandato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le stesse trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 9 febbraio 1999;

Decreta

lo scioglimento delle seguenti società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Torrense tabacchi» a r.l., con sede in Paduli (Benevento), contrada Saglieta, costituita in data 9 agosto 1971, con atto notaio Maiatico Mario, repertorio n. 23298/16573, registro società n. 762, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 416/116145;

2) società cooperativa «Saglietana tabacchi» a r.l., con sede in Paduli (Benevento), contrada Saglieta, costituita in data 4 agosto 1971, con atto notaio Maiatico Mario, repertorio n. 23262/16514, registro società n. 764, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 419/116148;

3) società cooperativa «Giovani allevatori S. Francesco» S.r.l., con sede in Circello (Benevento), via Roma, costituita in data 28 giugno 1988, con atto notaio Iannella Mario, repertorio n. 182932, registro società n. 3972, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1219/237717;

4) società cooperativa «C.A.R.M.E.» a r.l., con sede in Benevento, via 24 Maggio, 22, costituita in data 1º giugno 1987, con atto notaio Palmieri Gabriella Libera, repertorio n. 1661, registro società n. 3460, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1156/228263.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 28 aprile 1999

Il direttore: MORANTE

99A3864

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 19 febbraio 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: Finanziamento statale di una quota di risorse già a carico delle regioni, ai sensi della delibera CIPE 3 dicembre 1997, n. 227, e corrispondenti programmi aggiuntivi regionali per le azioni dirette dell'obiettivo 5A, di cui al regolamento CE n. 951/97. (Deliberazione n. 27/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti del Consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di Fondi strutturali e, in particolare, il regolamento n. 2085/93 concernente il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 951/97 relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

Viste le proprie delibere 3 dicembre 1997, n. 227 e 11 novembre 1998, n. 114, concernenti il cofinanziamento nazionale delle azioni dirette di cui al citato regolamento n. 951/97, nelle regioni fuori obiettivo 1, per il periodo 1994-1999;

Considerato che al fine di assicurare la piena utilizzazione delle risorse comunitarie messe a disposizione per il periodo 1994-1999, a titolo del regolamento suddetto, è opportuno consentire alle amministrazioni responsabili dell'attuazione dei programmi operativi di stabilire un programma di interventi finanziari ammissibili al cofinanziamento comunitario più ampio di quello definito nelle decisioni comunitarie;

Considerato che a tal fine occorre elevare, nell'ambito dei programmi cofinanziati, in deroga a quanto stabilito dalla delibera CIPE 20 dicembre 1994, il finanziamento del predetto Fondo di rotazione nella misura indicata nella allegata tabella, fermo restando che le regioni e le province autonome devono mantenere almeno inalterate le proprie risorse già destinate ai programmi cofinanziati per il periodo 1994-1999 allo scopo di utilizzare la disponibilità che si viene a formare per finanziare programmi regionali aggiuntivi;

Considerato che con la citata delibera 3 dicembre 1997 il Fondo di rotazione ha già assunto a proprio carico l'intera quota nazionale pubblica per le regioni Umbria e Marche per il cofinanziamento dei programmi aggiuntivi regionali correlati al predetto regolamento CE n. 951/97;

Vista la nota del Ministro per le politiche agricole n. 6271 del 20 ottobre 1998 e la successiva nota n. 1041 dell'11 febbraio 1999;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Delibera:

1. Nell'ambito dei programmi regionali di cui al regolamento CE n. 951/97, cofinanziati con delibera CIPE 3 dicembre 1997, n. 227, ed in deroga a quanto stabilito dalla delibera CIPE 20 dicembre 1994, le quote a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987 sono elevate nella misura indicata nella allegata tabella, che forma parte integrante della presente delibera.

2. Le regioni e le province autonome devono mantenere almeno inalterate le proprie risorse già destinate al programma cofinanziato per il periodo 1994-1999, allo scopo di utilizzare la disponibilità che si viene a formare per finanziare programmi regionali aggiuntivi eligibili ai sensi del citato regolamento CE n. 951/97.

3. La quota a carico del predetto Fondo viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dalle regioni e dalle province autonome interessate.

4. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

5. Le amministrazioni interessate adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

6. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura delle amministrazioni titolari, al Sistema informativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 19 febbraio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 5 maggio 1999
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 89

ALLEGATO

OBIETTIVO 5A - REGIONI FUORI OBIETTIVO 1 - AZIONI DIRETTE
REGOLAMENTO (CE) N. 951/97

QUOTA AGGIUNTIVA ASSUNTA A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE EX LEGE N. 183/1987

Periodo 1994-1999

REGIONI	LEGGE 183/1987	
	Meuro	miliardi di lire
Piemonte	2,895	5,606
Lombardia	5,260	10,185
Provincia autonoma di Bolzano	1,399	2,709
Provincia autonoma di Trento	1,293	2,503
Veneto	2,879	5,575
Friuli-Venezia Giulia	0,645	1,248
Liguria	0,374	0,724
Emilia-Romagna	5,341	10,342
Toscana	1,990	3,853
Lazio	1,591	3,080
TOTALE . . .	23,667	45,825

99A3767

DELIBERAZIONE 19 febbraio 1999.

Interventi nelle zone terremotate del Belice, aggiornamento del finanziamento. (Deliberazione n. 28/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 25 maggio 1997, n. 135, recante norme a favore di interventi per lo sviluppo economico delle aree depresse;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del predetto decreto-legge, il quale destina fra l'altro risorse pari a lire 50 miliardi (25.822.844 Euro) - per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013 - alla copertura di mutui finalizzati agli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1998, n. 67 (terremoto Belice) ed alla legge 23 gennaio 1992, n. 32 (terremoto Irpinia);

Visto l'art. 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale abroga le norme che autorizzano la contrazione di mutui da parte del Tesoro destinate a specifiche finalità;

Visto l'art. 56, comma 2, della legge n. 448/1998, che prevede la possibilità, per gli Enti beneficiari, di contrarre direttamente i mutui previsti dall'art. 1, comma 1, della richiamata legge n. 135/1997;

Vista la propria delibera n. 186 del 25 settembre 1997 che prevede fra l'altro, al punto 4, un'assegnazione integrativa di lire 225 miliardi (116.202.802 euro), a valere sulle risorse provenienti dai mutui previsti dall'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 135/1997, per il finanziamento degli interventi nelle zone terremotate del Belice;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 25 settembre 1998 con il quale è stata ripartita tra i comuni della Valle del Belice la predetta somma di lire 225 miliardi (116.202.802 euro);

Vista la proposta del Ministero dei lavori pubblici di cui alle note 9 e 11 febbraio 1999, con le quali viene chiesta la modifica della citata delibera, aggiornando l'importo di lire 225 miliardi (116.202.802 euro) all'attuale netto ricavo dei mutui previsti dall'art. 1, comma 1, della legge n. 135/1997;

Vista la nota del Dipartimento del tesoro n. 450077 del 5 febbraio 1999, con la quale viene fra l'altro stimato, dall'attivazione dei mutui *ex lege* n. 135/1997, un netto ricavo di circa 273 miliardi di lire (140.992.733 euro);

Ritenuto di dover adeguare la citata assegnazione di lire 225 miliardi (116.202.802 euro) disposta in precedenza da questo Comitato, prevedendo che l'integrazione del finanziamento derivante dalla contrazione

dei predetti mutui sarà ripartita fra i comuni della Valle del Belice in misura proporzionale alle quote indicate nel citato decreto del Ministro dei lavori pubblici del 25 febbraio 1998;

Decreta:

L'assegnazione di lire 225 miliardi (116.202.802 euro) per il finanziamento degli interventi nelle aree terremotate della Valle del Belice - di cui al punto 4 della propria delibera n. 186 del 25 settembre 1997 - è aggiornata all'attuale netto ricavo derivante dalla contrazione dei mutui previsti dall'art. 1, comma 1, della legge n. 135/1997 indicata in premessa.

Il nuovo importo attualizzato sarà ripartito con decreto del Ministro dei lavori pubblici in misura proporzionale alle quote già assegnate ai comuni della Valle del Belice con il provvedimento ministeriale del 25 febbraio 1998.

Roma, 19 febbraio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 6 maggio 1999
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 93

99A3768

DELIBERAZIONE 19 febbraio 1999.

Approvazione dell'intesa istituzionale di programma da stipulare tra il Governo e la giunta della regione Toscana. (Deliberazione n. 29/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

Vista la propria delibera del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1997, n. 105;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni concernente: «Ordinamento delle autonomie locali»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti: «Regolamento recante semplificazione ed accelerazione della procedura di spese e contabili»;

Visto l'art. 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l'art. 2, comma 203, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che disciplina le competenze proprie del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che istituisce il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

Visto l'art. 7, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, che stabilisce che il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici collabori con funzioni di supporto alla predisposizione, all'aggiornamento delle intese istituzionali di programma e alla verifica della loro attuazione;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Il finanziamento di un programma straordinario di interventi in sanità»;

Considerato che il Patto sociale per l'occupazione e lo sviluppo, firmato da Governo e parti sociali il 22 dicembre 1998, prevede una priorità nella sottoscrizione dell'intesa istituzionale di programma di alcune regioni, tra cui la regione Toscana;

Considerato che l'intesa istituzionale di programma, che costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella regione o provincia autonoma, è lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo e la giunta di ciascuna regione o provincia autonoma gli obiettivi da conseguire per i quali è indispensabile l'azione congiunta degli organismi predetti; che l'intesa garantisce l'impegno tra le parti contraenti a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità e i tempi specificati nell'ambito degli strumenti attuativi;

Considerato che dal contesto degli approfondimenti effettuati nell'ambito dell'istruttoria delle intese istituzionali di programma emerge la necessità di elaborare congiuntamente un quadro comune di interventi di interesse interregionale e, di conseguenza, con significative valenze anche nazionali;

Considerato che con l'intesa vengono indicati gli accordi di programma quadro da stipularsi tra il Governo e l'esecutivo delle regioni e delle province autonome;

Considerato che la proposta d'intesa della regione Toscana prevede la sottoscrizione dei seguenti accordi di programma quadro:

difesa del suolo e tutela delle risorse idriche;

beni ed attività culturali;

attuazione del piano di programmazione sanitaria;

infrastrutture e trasporti;

azioni di sviluppo locale.

Considerato che la copertura degli interventi contenuti nell'accordo di programma quadro nel settore sanitario, avviene nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e deve essere resa compatibile con le esigenze e le aspettative delle altre regioni e degli altri enti sanitari interessati al programma di investimenti in edilizia sanitaria ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Considerato che l'accordo di programma quadro nel settore sanitario prevede: «Qualora le previsioni di accesso allo stanziamento di competenza siano comunque maggiori delle possibilità di incremento del capitolo, la regione potrà accendere mutui con oneri di ammortamento a carico delle somme stanziate a bilancio, a concorrenza della quota regionale, o rinviare la spesa all'anno successivo»;

Considerato che la copertura della parte eventualmente eccedente le disponibilità di impegno di cui all'art. 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sarà garantita nell'ambito degli equilibri complessivi di finanza pubblica attraverso un adeguamento delle disponibilità previste per la prosecuzione del programma di investimenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Preso atto che gli interventi previsti dall'accordo quadro difesa del suolo saranno attivati mediante le procedure di ripartizione delle risorse vigenti per ciascuna delle leggi di finanziamento;

Esaminato lo schema d'intesa istituzionale di programma da stipularsi tra il Governo e la giunta della regione Toscana;

Sentita nella seduta del 18 febbraio 1999 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È approvata l'intesa istituzionale di programma tra il Governo e la giunta della regione Toscana il cui testo è parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 19 febbraio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 5 maggio 1999
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 81

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA E LA GIUNTA DELLA REGIONE TOSCANA

VISTO l'articolo 2, comma 203, della legge 23.12.96 n.662;

VISTA la delibera CIPE del 21.3.1997;

CONSIDERATO che l'obiettivo di accelerazione e qualificazione del processo di sviluppo territoriale deve essere perseguito attraverso una più stretta cooperazione tra Governo e Regione Toscana, in modo da assicurare una coordinata e funzionale programmazione e realizzazione delle molteplici iniziative promosse dai diversi soggetti pubblici e privati;

CONSIDERATO che l'Intesa istituzionale di programma costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella Regione Toscana;

CONSIDERATO che l'Intesa costituisce lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra Governo e la Giunta della Regione Toscana gli obiettivi da conseguire nei quali è indispensabile l'azione coordinata degli organismi predetti;

CONSIDERATO che l'Intesa costituisce un impegno tra le parti contraenti per porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità e i tempi specificati nell'ambito degli strumenti attuativi;

CONSIDERATO che, in attuazione della legge 23 dicembre 1996, n. 662, della legge 3 aprile 1997, n. 94, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è in corso un nuovo assetto nella dislocazione dei poteri e delle risorse della finanza pubblica ai diversi livelli istituzionali;

CONSIDERATO che l'intesa tra Governo e Regione Toscana si colloca sia in una logica di continuità e sviluppo dell'esperienza compiuta in attuazione dell'Accordo Stato- Regioni sia in una prospettiva di efficace raccordo con il nuovo Documento Unico di Programmazione 2000-2006 che sarà prossimamente definito;

CONSIDERATA la ricognizione condotta dal Comitato tecnico bilaterale, come da allegato, sulla situazione economico-sociale della Regione, sui punti di forza del suo modello di sviluppo e sui punti critici su cui intervenire, sulla connessione tra programmazione regionale e programmazione nazionale, sul grado di attuazione degli interventi in essere con particolare riferimento all'Accordo Stato-Regione del 24 novembre 1993, e sulle risorse pubbliche, private, nazionali e comunitarie destinabili alla realizzazione degli obiettivi dell'Intesa.

CONSIDERATO che con l'Intesa vengono indicati gli Accordi di programma quadro da stipularsi tra il Governo e l'Esecutivo della Regione Toscana per la definizione:

- delle azioni che le parti, direttamente per quanto di loro competenza, o indirettamente, mediante interventi di indirizzo, vigilanza e controllo, si impegnano a svolgere per accelerare le procedure di

realizzazione del programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati, rientranti nelle attribuzioni delle diverse articolazioni dei poteri centrali dello Stato e del sistema delle autonomie, di cui dovranno essere specificate le attività e gli interventi da realizzare, i relativi tempi e le relative modalità di attuazione;

- dei soggetti, degli organi responsabili delle procedure di attuazione e di tutti gli strumenti amministrativi che facilitino l'attivazione e la realizzazione dell'Accordo, ivi compresi quelli relativi ad autorizzazioni, nulla-osta, permessi, e quant'altro condizioni gli investimenti degli operatori privati;

- del fabbisogno finanziario e della sua articolazione;

- delle procedure e dei soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati;

SENTITA la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in data 18 febbraio 1999;

VISTA la delibera CIPE del 19 febbraio 1999 con cui viene approvata la presente Intesa, si stipula:

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA

tra il Presidente del Consiglio dei Ministri On. Massimo D'Alema
ed il Presidente della Regione Toscana Dott. Vannino Chiti

TITOLO I

OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Recepimento delle premesse

Le premesse formano parte integrante del presente atto.

Art.2 - Oggetto dell'intesa

Costituiscono oggetto della presente Intesa gli obiettivi di sviluppo, in ambito regionale, verso cui far convergere l'azione delle parti, i piani e i programmi pluriennali di intervento nei settori di interesse comune le cui singole iniziative saranno individuate - in sede di definizione degli strumenti di attuazione - tenendo conto dell'esigenza di assicurare i collegamenti funzionali, il quadro delle risorse impegnate per le realizzazioni in corso, nonché di quelle impegnabili nell'orizzonte temporale considerato, gli strumenti istituzionali di attuazione e, in particolare, gli Accordi di programma quadro per i quali vengono stabiliti i criteri, i tempi ed i modi per la loro sottoscrizione.

Art. 3 - Durata dell'Intesa

La presente Intesa impegna le parti contraenti fino alla completa attuazione degli interventi previsti e costituendo strumento ordinario di programmazione economica tra l'Amministrazione centrale e la Regione Toscana, impegna le parti contraenti al periodico aggiornamento ed a operare per l'inserimento al suo interno del complesso degli interventi di carattere economico che interesseranno il territorio della Regione (comunitari, nazionali, regionali, locali e dei privati).

Art. 4 - Obiettivi dell'Intesa

Le parti concordano nell'individuare i seguenti settori di intervento:

1- Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche;

2- Beni ed attività culturali;

3- Attuazione del piano di programmazione sanitaria;

4- Infrastrutture e trasporti;

5- Azioni di sviluppo locale;

Il primo obiettivo costituisce priorità assoluta in quanto la presenza di condizioni di disequilibrio e di degrado espongono il territorio toscano a ricorrenti calamità quali alluvioni, frane, siccità, degrado qualitativo. I problemi idrici determinano il costante permanere di condizioni di rischio non solo in termini di incolumità delle popolazioni, ma anche in termini di precarietà delle attività umane presenti. Tali condizioni richiedono l'impegno della Regione e del Governo ad effettuare interventi ed azioni efficaci che garantiscano, da un lato, il recupero ed il superamento della "criticità", dall'altro la prevenzione dei rischi. Le finalità progettuali sono relative alla realizzazione di specifici interventi di carattere idraulico ed idrogeologico attraverso il ripristino di condizioni di "naturalità" nei diversi bacini idrografici, ovvero recupero e mantenimento delle condizioni di equilibrio dinamico dei sistemi naturali.

Il secondo obiettivo, ponendo i beni e le attività culturali come asse portante a supporto del sistema produttivo nazionale e regionale, rende necessario attivare una più efficace azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Il Governo e la Regione intendono realizzare questo obiettivo attraverso la razionalizzazione della spesa ed orientando le scelte verso politiche di investimento che privilegino la promozione e lo sviluppo di investimento, di infrastrutture e servizi culturali a scala regionale e nazionale, anche attraverso il coordinamento delle politiche per il recupero dei beni culturali in collaborazione con Sovrintendenze, privati ed enti locali.

Il terzo obiettivo si propone di rendere il sistema socio sanitario più efficiente per dare una risposta adeguata ai bisogni della popolazione, si concretizza attraverso obiettivi prioritari quali: il processo di riorganizzazione generale della rete ospedaliera regionale; il potenziamento della rete delle

residenze sanitarie assistenziali; la realizzazione di strutture residenziali o semi residenziali per il settore di psichiatria; gli interventi relativi al settore materno infantile e gli interventi strettamente correlati al processo di riorganizzazione delle Aziende sanitarie del territorio.

Il quarto obiettivo è finalizzato all'adeguamento del sistema infrastrutturale che ancora oggi rileva carenze. Le politiche di intervento dovrebbero, in primo luogo, tendere a consolidare e migliorare le prestazioni del sistema infrastrutturale, sia quelle di rilievo europeo e nazionale sia quelle al servizio dei sistemi economici locali; a garantire le risorse pubbliche prioritariamente verso la manutenzione, il potenziamento tecnologico e la ristrutturazione dei sistemi infrastrutturali e verso interventi con forti elementi di innovazione e di ricerca, capaci di produrre occupazione qualificata e di innalzare il livello di competitività generale dell'industria toscana; completare il telaio infrastrutturale primario della regione come elemento di collegamento nazionale ed europeo dell'economia toscana.

Il quinto obiettivo è mirato alla individuazione ed attuazione di azioni di sviluppo locale correlate agli strumenti di programmazione negoziata attivati nel territorio regionale.
L'ambiente locale costituisce nella Regione Toscana non un contenitore dello sviluppo, ma una risorsa dello sviluppo stesso.
La pluralità e la complementarietà di diverse tipologie di ambienti locali è infatti una caratteristica toscana che è stata esaltata con la previsione nel P.R.S. di programmi locali di sviluppo (P.L.S.) e che trovano, a livello nazionale, completamento negli strumenti di programmazione negoziata.

Le parti in relazione al diverso grado di elaborazione degli strumenti attuativi dell'Intesa concordano sulla firma immediata degli Accordi di programma quadro n.1 e n.3.
Le parti concordano altresì che gli altri accordi siano stipulati nei tempi e con le modalità che saranno individuate nei successivi articoli.

Art.5 - Quadro finanziario dell'Intesa.

Le parti, sulla base della ricognizione fatta dal Comitato tecnico, concordano che per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art.4 siano destinate, nel triennio 1999-2001, le risorse finanziarie necessarie all'attivazione delle azioni di cui al successivo articolo 7.
Le parti concordano altresì che tali risorse saranno integrate con quelle necessarie alla totale copertura dell'Accordo sulla difesa del suolo e tutela delle risorse idriche e con quelle necessarie alla esecuzione degli interventi previsti negli Accordi di programma quadro stipulati successivamente.

Art.6 – Principio di leale collaborazione.

Le Amministrazioni contraenti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'attuazione della presente Intesa istituzionale di programma, si impegnano ad una attuazione fondata su uno spirito di leale collaborazione. In tale prospettiva, le amministrazioni centrali e regionali si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative tese a rendere operativi interventi previsti nella presente Intesa con l'obiettivo, per quanto di propria competenza, di pervenire alla massima possibile semplificazione.

TITOLO II

MODALITA' DI ATTUAZIONE E VERIFICA

Art.7 - Accordi di Programma Quadro

7.1 - Per l'attuazione degli obiettivi e dei relativi piani di intervento nei settori di interesse comune indicati al precedente articolo 4, le parti concordano nel ritenere necessaria la stipula dei relativi Accordi di programma quadro che individuino:

a) le risorse complessive, la loro scansione temporale, le modalità di una loro utilizzazione con particolare riferimento alle previsioni, alle procedure di cui all'art. 2, comma 203, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dall'articolo 15, comma 4 del decreto legge 30 gennaio 1998, n.6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n.61;
b) i soggetti responsabili della conclusione dell'intervento e quelli titolari di singole fasi di esso;
c) i tempi di completamento dell'intervento, con l'indicazione di scadenze intermedie che consentano specifiche attività di verifica con cadenze definite negli accordi e, in ogni caso, almeno semestrali;
d) le condizioni e le modalità di apertura delle procedure per l'esercizio di poteri sostitutivi.

7.2 - Le parti convengono, altresì, nello stabilire che i termini fissati nell'Accordo di programma quadro per l'emissione di pareri obbligatori o facoltativi siano assunti a riferimento per l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n.241, così come modificati dall'art.17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, quando la legislazione non disponga in modo più favorevole.

7.3 - Per la realizzazione degli interventi e delle attività tecnico-progettuali dei singoli Accordi di programma quadro, le parti convengono di individuare le seguenti risorse finanziarie.

- **Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche**, in considerazione della rilevanza del settore e del livello di fattibilità del quadro di programmazione concordato tra la Regione ed i Ministeri interessati, le parti convengono, fatte salve le procedure di attuazione delle specifiche norme, di programmare i seguenti importi, calcolati sulla base della valutazione del 70 per cento delle risorse storicamente assegnate alla Toscana.

50,8	Piano straordinario di compl. e razionalizz. sistemi collettamento e depurazione acque	L. 135/97
82,17 Mld	Legge 344/97 Programma stralcio di tutela ambientale 97/99	L.662/96 fin.97

38,5 Mld	Legge 183/89 Piano triennale 98/2000	L.450/97 fin.98.
53,9 Mld	Legge 183/89 Piano triennale 99/2001	L.449/98 fin. 99
9,3 Mld	Legge 267/98 Interventi urgenti e misure di salvaguardia rischio idrogeologico	già assegnati a Regione
23 Mld	Legge 267/98 Interventi urgenti e misure di Salvaguardia rischio idrogeologico	Anno 1999
46,13 Mld	Legge 208/98 Interventi aree depresse Delibera CIPE n.70 9.7.1998	anno 1998
41,7 Mld	Legge regionale n.50/94 fondi regionali e degli enti locali	
3 Mld	Cap. 7701 Min. Lavori Pubblici	

Totale: 348,5

Tale previsione permetterà il graduale avvio dei progetti compresi nel suddetto Accordo di programma quadro, fermo restando sia un eventuale conguaglio in aumento derivante da risorse risultanti da maggiori assegnazioni, sia la possibilità di utilizzare, come compensazione di minori assegnazioni, le risorse aggiuntive destinate alle aree depresse dalla legge 23 dicembre 1998 n. 448.

La possibilità del predetto conguaglio deriva anche dalle riserve delle Regioni, che la Regione Toscana fa proprie, rispetto alla ripartizione delle risorse recate dal decreto legge 180/98 convertito dalla legge 267/98 - anno 1999.

Il Governo si impegna ad accelerare le procedure amministrative di riparto delle succitate leggi e concorda che la Regione dia inizio agli adempimenti di propria competenza per l'avvio delle opere che verranno finanziate nell'ordine di priorità individuato.

Il Governo si impegna altresì a ripartire i finanziamenti erogati tra i singoli interventi rispettando la ripartizione percentuale prevista dalla primitiva assegnazione.

- Beni ed attività culturali, le risorse saranno definite congiuntamente durante l'elaborazione dell'Accordo di programma quadro e comunque non oltre il 31.12.1999;

- Attuazione del piano di programmazione sanitaria, costo complessivo £.901.232 milioni, di cui £.675.502 milioni a carico dell'art.20, della legge 11 marzo 1988, n.67 e £. 225.730 milioni a carico delle Aziende sanitarie della Regione Toscana;

- Infrastrutture e trasporti, le risorse saranno definite congiuntamente durante l'elaborazione dell'Accordo di programma quadro e comunque non oltre il 31.12.1999;

- Azioni di sviluppo locale, le risorse a valere sugli strumenti di programmazione negoziata, ammontano a 215,4 miliardi, cui si aggiungono 65,3 miliardi destinati al patto territoriale Piombino-Val di Cornia, quota parte delle complessive risorse di 92,2 miliardi destinate al finanziamento del patto territoriale Val di Chiana-Amiata-Orvietano-Trasimeno e quota parte

delle complessive risorse di 100 miliardi accantonate per il finanziamento del patto territoriale dell'Appennino centrale, a valenza interregionale. Il relativo accordo di programma quadro è in fase di redazione.

I singoli Accordi di programma quadro indicheranno le risorse finanziarie necessarie per l'attivazione di studi di fattibilità.

Art. 8 - Estensione della disciplina dell'Intesa

8.1 - Le disposizioni dell'Intesa si estendono anche agli interventi ed ai programmi oggetto di intese, accordi, patti e analoghe tipologie negoziali anteriormente stipulate tra Amministrazioni centrali e la Regione Toscana. Essi sono inclusi tra gli strumenti di attuazione dell'Intesa e ad essa resi funzionali.

8.2. – Le parti concordano che costituiscono parte integrante dell'Intesa i Patti territoriali attivati dalle autonomie locali toscane e gli altri strumenti di programmazione negoziata che saranno attivati sul territorio regionale e tutte le azioni poste in essere da soggetti pubblici e privati.

I seguenti Patti territoriali approvati:
- Il Patto territoriale per lo sviluppo della Maremma grossetana;
- Il Patto territoriale della provincia di Massa Carrara;
- Il Patto Territoriale Valdichiana-Amiata-Orvietano-Trasimeno;
- Il Patto Territoriale di Livorno e dell'area livornese;

sono inseriti, successivamente alla stipula, nell'accordo di programma quadro "Azioni di sviluppo locale", in fase di redazione.

- Saranno inserite altresì, non appena individuate, le iniziative finanziate nell'ambito del Patto Territoriale dell'Appennino centrale, oggetto di delibera CIPE del 22 dicembre 1998.

- Il patto territoriale Piombino- Val di Cornia, finanziato dal CIPE il 19 febbraio 1999, sarà inserito, successivamente all'approvazione ed alla stipula.

- Il Governo e la Regione ribadiscono il comune impegno allo sviluppo della programmazione negoziata anche in relazione alla possibilità di estensione ai distretti industriali e ai settori dell'agricoltura e del turismo. Il Governo prende atto che il Patto Territoriale per lo sviluppo e l'occupazione nella provincia di Pisa, già considerato nella programmazione regionale, ma non inserito nella graduatoria del 31 gennaio 1999, sarà ripresentato per il prossimo bando e che anch'esso, a far data dalla sua eventuale approvazione, sarà parte dell'Intesa.

8.3 - L'Intesa dovrà contenere anche quei progetti compresi nell'accordo di programma per la ripresa e l'accelerazione degli investimenti nella regione Toscana", sottoscritto con il Governo il 24 novembre 1993.
Il Comitato paritetico di attuazione procederà - entro il 30 maggio 1999 - alla individuazione delle opere ancora da realizzare.

Art. 9 - Comitato Istituzionale di Gestione

9.1. Al fine di adottare iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa realizzazione degli interventi nonchè la possibile riprogrammazione e riallocazione delle risorse, è istituito il "Comitato Istituzionale di gestione". Esso è presieduto dal Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica o suo delegato ed è composto di 6 membri, di cui 3 in rappresentanza del Governo e 3 in rappresentanza della Giunta Regionale della Toscana.

Rappresentanti del Governo

Rappresentanti della Giunta

9.2. Il Comitato istituzionale di gestione può essere modificato nella sua composizione, su indicazione del Presidente per quanto concerne la delegazione del Governo e su indicazione del Presidente della Giunta per quanto riguarda la delegazione della Regione.
Analogamente può essere modificato nella sua composizione il Comitato paritetico di attuazione di cui al successivo articolo 10.
Il Comitato istituzionale di gestione è integrato dalla rappresentanza del Ministero dei Lavori Pubblici in occasione dell'esame delle problematiche relative all'accordo di programma quadro Difesa del suolo.

9.3. Il Comitato istituzionale si riunisce almeno due volte l'anno sulla base dei rapporti predisposti dal Comitato paritetico di attuazione di cui al successivo art.10.
La convocazione è predisposta dal Presidente, anche a richiesta dei soli rappresentanti regionali.

9.4. Al Comitato istituzionale possono partecipare in modo paritetico rappresentanti del Governo e della Regione in relazione a specifici argomenti.

9.5. Il Comitato delibera a maggioranza, con possibilità di ricorso alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, per un riesame della decisione, secondo formule e modalità che verranno stabilite dalla Conferenza stessa.

9.6. Nel caso di verificato inadempimento degli impegni assunti da una pubblica amministrazione nell'ambito dell'Accordo di programma quadro, il Comitato istituzionale di gestione assegna un congruo termine per adempiere, decorso inutilmente il quale assume le determinazioni necessarie affinché l'autorità competente per materia provveda ad esercitare i poteri sostitutivi.

9.7. Ove non sia consentito o efficacemente praticabile l'esercizio del potere sostitutivo, il CIPE o la Regione Toscana, su richiesta del Comitato istituzionale di gestione, dispone la revoca immediata del finanziamento senza pregiudizio per le eventuali azioni nei confronti della persona cui sia imputabile l'inadempimento e per l'esercizio di pretese risarcitorie. Le risorse revocate possono essere riprogrammate con la procedura di cui al successivo articolo 10.

ART. 10 - Comitato paritetico di attuazione

10.1. E' istituito il Comitato paritetico di attuazione che svolge funzioni di supporto tecnico al Comitato Istituzionale di gestione ed è composto di 6 membri di cui 3 designati dal Governo e 3 dalla Giunta della Regione Toscana.

Rappresentanti ministeriali

Rappresentanti Regionali

10.2. Alle sedute del Comitato paritetico, che è integrato da un rappresentante dei Lavori Pubblici in occasione dell'esame delle problematiche relative all'accordo di programma quadro Difesa del suolo, possono altresì essere invitati a presenziare, ogni qualvolta ciò sia necessario, rappresentanti dell'Amministrazione centrale, dell'Ente locale o altro soggetto pubblico o privato, coinvolti nella programmazione, nel finanziamento o nella realizzazione dell'intervento, nonché il responsabile del procedimento amministrativo preordinato all'attuazione dell'intervento medesimo.

10.3. Il Comitato paritetico, sulla base delle risultanze dei periodici monitoraggi effettuati in ordine allo stato di attuazione dei singoli interventi, predispone rapporti semestrali sullo stato di attuazione dell'Intesa per il Comitato istituzionale di gestione, corredandoli, ove necessario, delle proposte in ordine alle iniziative e misure idonee per la celere e completa realizzazione degli interventi compresi nel programma triennale ovvero in ordine alla revoca dei finanziamenti assegnati ed alla riprogrammazione degli interventi.

10.4.Il Comitato paritetico è presieduto da un rappresentante del Governo, che provvede alle convocazioni, anche su richiesta dei membri di parte regionale.

Art. 11 - Verifica e aggiornamento dell'Intesa

11.1 - La verifica complessiva degli obiettivi dell'intesa e dei suoi strumenti attuativi è effettuata con cadenza annuale dal Comitato istituzionale di gestione sulla base della relazione predisposta dal Comitato paritetico di attuazione.

11.2 – A seguito delle risultanze della verifica annuale, nonchè delle eventuali nuove esigenze di sostegno allo sviluppo economico regionale o territoriale, il Comitato istituzionale di gestione può procedere all'aggiornamento degli obiettivi e delle relative priorità dell' Intesa, e alla riprogrammazione delle relative risorse.

11.3 - Sulla medesima base, e tenuto altresì conto delle variazioni eventualmente apportate agli obiettivi di cui sopra, il Comitato istituzionale di gestione può decidere la modifica o la ridefinizione degli interventi dell'Intesa e la riprogrammazione delle risorse.

11.4 - Le decisioni di cui al comma 11.2 e 11.3 sono prese all'unanimità dei componenti del Comitato.

ART. 12 - Norma finale

12.1 – Il Comitato istituzionale di gestione, in sede di verifica annuale, può proporre al CIPE modifiche al testo dell'Intesa Istituzionale di Programma per adeguarlo ai nuovi obiettivi di sviluppo e ad eventuali norme di semplificazione procedurale.

Il Presidente del Consiglio
Dei Ministri

Il Presidente della Giunta
della Regione Toscana

99A3865

DELIBERAZIONE 19 febbraio 1999.

Approvazione dell'intesa istituzionale di programma da stipulare tra il Governo e la giunta della regione Lombardia. (Deliberazione n. 30/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

Vista la propria delibera del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1997, n. 105;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni concernente: «Ordinamento delle autonomie locali»;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni concernente: «Ordinamento delle autonomie locali»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l'art. 2, comma 203, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'art. 10, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti: «Regolamento recante semplificazione ed accelerazione della procedura di spese è contabili»;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto l'art. 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che disciplina le competenze proprie del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che istituisce il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

Visto l'art. 7, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, che stabilisce che il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici collabori con funzioni di supporto alla predisposizione, all'aggiornamento delle intese istituzionali di programma e alla verifica della loro attuazione;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Il finanziamento di un programma straordinario di interventi in sanità»;

Considerato che il Patto sociale per l'occupazione e lo sviluppo, firmato da Governo e parti sociali il 22 dicembre 1998, prevede una priorità nella sottoscrizione dell'intesa istituzionale di programma di alcune regioni, tra cui la regione Lombardia;

Considerato che l'intesa istituzionale di programma, che costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella regione o provincia autonoma, è lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo e la giunta di ciascuna regione o provincia autonoma gli obiettivi da conseguire per i quali è indispensabile l'azione congiunta degli organismi predetti; che l'intesa garantisce l'impegno tra le parti contraenti a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità e i tempi specificati nell'ambito degli strumenti attuativi;

Considerato che dal contesto degli approfondimenti effettuati nell'ambito dell'istruttoria delle intese istituzionali di programma emerge la necessità di elaborare congiuntamente un quadro comune di interventi di interesse interregionale e, di conseguenza, con significative valenze anche nazionali;

Considerato che con l'intesa vengono indicati gli accordi di programma quadro da stipularsi tra il Governo è l'esecutivo delle regioni e delle province autonome;

Considerato che la proposta d'intesa da stipulare con la regione Lombardia prevede interventi nei settori:

degli investimenti in sanità;

degli interventi stradali e ferroviari per l'accesso all'aeroporto di Malpensa 2000;

nel settore dei beni culturali;

nel settore ambientale con finalizzazione alla riduzione delle emissioni clima alternanti.

Considerato che la copertura degli interventi contenuti nell'accordo di programma quadro nel settore sanitario, avviene nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e deve essere resa compatibile con le esigenze e le aspettative delle altre regioni e degli altri enti sanitari interessati al programma di investimenti in edilizia sanitaria ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Considerato che l'accordo relativo al predetto settore prevede: «Qualora le previsioni di accesso allo stanziamento di competenza siano comunque maggiori delle possibilità di incremento del capitolo, la regione potrà accendere mutui con oneri di ammortamento a carico delle somme stanziate a bilancio, a concorrenza della quota regionale, o rinviare la spesa all'anno successivo»;

Considerato che la copertura della parte eventualmente eccedente le disponibilità di impegno di cui all'art. 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sarà garantita nell'ambito degli equilibri complessivi di finanza pubblica attraverso un adeguamento delle disponibilità previste per la prosecuzione del programma di investimenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista la proposta del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica di approvazione dell'intesa istituzionale di programma da stipularsi tra il Governo e la giunta della regione Lombardia;

Sentita nella seduta del 18 febbraio 1999 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Delibera:

È approvata l'intesa istituzionale di programma tra il Governo e la giunta della regione Lombardia il cui testo è parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 19 febbraio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 5 maggio 1999
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e progammazione economica, foglio n. 92

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA E LA GIUNTA DELLA REGIONE LOMBARDIA

PREMESSO

che l'obiettivo di accelerazione e qualificazione del processo di sviluppo territoriale deve essere perseguito attraverso una più stretta cooperazione tra Governo e Regioni che concepisca le molteplici iniziative promosse da soggetti pubblici e privati come un complesso unitario cui assicurare una programmazione e una realizzazione coordinate e funzionali;

che l'Intesa istituzionale di programma costituisce lo strumento con il quale il Governo e la Giunta di ciascuna Regione concordano gli obiettivi per il conseguimento dei quali è indispensabile l'azione congiunta degli esecutivi nazionale e regionale e rappresenta inoltre il quadro di riferimento e il momento di raccordo delle diverse tipologie negoziali poste in essere nell'ambito della programmazione negoziata;

che l'Intesa costituisce un impegno tra le parti contraenti per porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità e i tempi specificati nell'ambito degli strumenti attuativi;

che la presente Intesa indica gli Accordi di Programma Quadro da stipularsi tra il Governo e la Giunta della Regione Lombardia quali strumenti attuativi volti a definire un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati, rientranti nelle attribuzioni delle diverse articolazioni dei poteri centrali dello Stato e del sistema delle autonomie, specificando per ogni intervento:

- le azioni che le parti, direttamente per quanto di loro competenza, o indirettamente mediante interventi di indirizzo, vigilanza e controllo, si impegnano a svolgere per accelerare le procedure di realizzazione degli interventi;

- i tempi di realizzazione;

- i soggetti, gli organi responsabili, le procedure di attuazione, e tutti gli strumenti amministrativi che facilitino l'attivazione e la realizzazione degli accordi, compresi quelle relativi ad autorizzazioni, nulla-osta, permessi, e quant'altro condizioni la realizzazione degli investimenti, compresi quelli degli operatori privati;

- i costi, il fabbisogno finanziario articolato temporalmente e la relativa copertura;

- le procedure e i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati.

CONSIDERATA la ricognizione condotta dal Comitato tecnico bilaterale, in merito alla situazione economico-sociale della Regione, ai punti di forza del suo modello di sviluppo, allo stato della programmazione regionale e nazionale e delle risorse pubbliche, private, nazionali e comunitarie destinabili alla realizzazione degli obiettivi dell'Intesa.

CONSIDERATI gli obiettivi e le priorità programmatiche espresse nel Programma Regionale di Sviluppo della VI legislatura approvato con Deliberazione del consiglio regionale della Lombardia del 22 ottobre 1996 n.IV/397; considerati inoltre gli obiettivi e le priorità programmatiche espresse nel Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale per gli anni 1999 – 2001 approvato dal consiglio regionale con DCR VI/1038 dell' 8 ottobre1998.

CONSIDERATA altresì la ricognizione condotta dalla Regione Lombardia in collaborazione con le amministrazioni provinciali e i comuni capoluogo delle province lombarde volta a individuare secondo priorità un complesso di interventi condivisi dall'amministrazione regionale e dal sistema delle autonomie locali.

DATO ATTO che nell'ambito delle consultazioni previste dal Patto per lo Sviluppo sottoscritto dalla Regione Lombardia con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e sociali, è stato espresso apprezzamento e consenso per l'ipotesi di intesa istituzionale di programma negoziata tra governo nazionale e giunta regionale della Lombardia;

VISTO l'art. 2 comma 203 della legge 23.12.96 n. 662 "misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e in particolare l'articolo 2, comma 203 lett. b) che definisce normativamente l'Intesa istituzionale di programma;

VISTA la deliberazione CIPE del 21.3.1997 "Disciplina della programmazione negoziata" e in particolare il punto 1) del dispositivo, che disciplina finalità, oggetto e procedura dell'Intesa istituzionale di programma;

VISTA la deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 41334 del 12 febbraio 1999 che approva la presente Intesa istituzionale di programma e designa nel contempo i componenti regionali del comitato istituzionale di gestione;

VISTA la deliberazione del CIPE del 19 febbraio 1999 con cui viene approvata la presente Intesa, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;

si stipula la presente

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA

tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Massimo D'Alema
e il Presidente della Giunta della Regione Lombardia Roberto Formigoni.

TITOLO I

OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto dell'Intesa

Oggetto della presente Intesa è la collaborazione tra il governo nazionale e il governo della regione Lombardia finalizzata alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo in ambito regionale individuati all'articolo 3 e per i quali si renda necessaria l'azione negoziata e convergente delle parti. Costituiscono altresì oggetto della presente intesa i piani e i programmi pluriennali di intervento nei settori di interesse comune; il quadro delle risorse impegnate per le realizzazioni in corso, nonché di quelle impegnabili nell'orizzonte temporale considerato; gli strumenti istituzionali di attuazione e, in particolare, gli accordi di programma quadro per i quali si stabiliscono i criteri, i tempi e i modalità di sottoscrizione.

Art. 2
Durata dell'Intesa

La presente Intesa impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi previsti in attuazione dei piani e programmi pluriennali di intervento di cui alla tabella a), fatto salvo quanto previsto relativamente all'aggiornamento e alla riprogrammazione di cui ai commi 2 e 3 del successivo articolo 12.

Art. 3
Obiettivi dell'Intesa

1. Le parti, con la presente Intesa, concordano nell'identificare quanto segue come finalità di carattere generale dell'azione di sviluppo che intendono promuovere.

   Lo scenario di sviluppo della Lombardia nel prossimo decennio risulterà dalla risposta combinata ad almeno tre ordini di urgenze: la necessità di rinnovare una *leadership* economica che, pur essenziale per l'intera economia nazionale, è compressa tra i ritmi imposti dalla competizione internazionale e gli squilibri storici del "sistema-paese"; la necessità di accedere a un modello di sviluppo sostenibile, tra l'altro correggendo gli effetti stratificati di azioni che, nell'arco di decenni, hanno alterato l'equilibrio del territorio lombardo; la necessità di adeguare le prestazioni di *welfare* a una popolazione consistente e territorialmente concentrata, interessata da forti tensioni socio-economiche e da profondi processi di transizione.

Il nucleo forte della strategie regionali, sia come espressione delle priorità di sviluppo della comunità lombarda sia come funzione distintiva del governo regionale e dei suoi indirizzi di programmazione, si articola intorno alla tematica delle infrastrutture.

Il deficit di dotazione infrastrutturale della Lombardia nell'ambito della mobilità è uno dei vincoli più gravi alla competitività del sistema economico regionale, vincolo enfatizzato da una posizione geografica ed economica che pone la Lombardia al crocevia di importanti assi di collegamento europei. Per questa ragione si riconosce assoluta priorità, agli interventi finalizzati a ridurre il sottodimensionamento dell'offerta di infrastrutture di mobilità e a limitare nel contempo i rischi di congestionamento del territorio. Tale imponente opera di adeguamento richiede innanzitutto il completamento di programmi già delineati negli anni passati e realizzati finora in minima parte. Richiede inoltre l'avvio di progetti innovativi in grado di anticipare le esigenze future entro una effettiva logica di sistema che sappia ordinare, secondo una logica funzionale, gli interventi di interconnesione del territorio sia rispetto alle reti globali (come Malpensa 2000, gli assi trasversali di trasporto, ecc.) sia rispetto alla domanda di infrastrutture associata ai contesti locali.

Un altro ambito che richiede un consistente intervento di adeguamento infrastrutturale è quello sanitario e socio sanitario. La popolazione lombarda è interessata da anni a profondi cambiamenti che hanno rovesciato, rispetto agli anni '60, tutte le principali variabili demografiche, enfatizzando in primo luogo le problematiche connesse all'accresciuto peso della popolazione anziana. A questa tendenza si associano, con effetti complessi, fattori di apertura relativi, sul piano demografico alla presenza di forti flussi immigratori, di destinazione e di transito, e sul piano dei servizi alla crescente domanda extra regionale di prestazioni sanitarie erogate dalle strutture lombarde. E' quindi indispensabile avviare la realizzazione del piano pluriennale di investimenti per l'edilizia sanitaria e socio-sanitaria in quanto l'adeguamento e il potenziamento del patrimonio edilizio è oggi essenziale per consentire di razionalizzare la rete delle strutture: diversificando le modalità di offerta delle prestazioni, privilegiando forme alternative al ricovero ospedaliero ordinario, l'attività ambulatoriale, l'assistenza e l'ospedalizzazione domiciliare, nonché le residenze sanitario-assistenziali.

Dall'assunzione di una nozione più ampia di infrastruttura emerge la necessità di orientare gli investimenti su politiche di settore che pongano al centro il rapporto tra territorio, infrastrutture e ambiente, sostanziando in tal modo la nozione di "sviluppo sostenibile". Una politica infrastrutturale deve integrarsi con una politica dei luoghi, produrre innovazione e qualità, ed assumere solo a queste nuove condizioni la valenza di fattore di competitività e di crescita. A questo scopo un primo ambito di azione è identificato negli impegni internazionali sulla lotta alle emissioni climalteranti. L'origine prevalente di tali emissioni è la produzione energetica tradizionale, che comporta peraltro grandi dispersioni di calore inutilizzato. Tramite il rafforzamento delle strutture di supporto istituzionali e associative che operano in campo energetico verrà quindi promosso lo sviluppo della produzione energetica articolata in sistemi di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento. Un secondo ambito di azione in materia di riequilibrio territoriale e ambientale è individuato nel programma di bonifica e riqualificazione delle aree dismesse e inquinate in raccordo con l'indirizzo di lavoro avviato dalla legge 475/88.

Questa stessa logica estensiva della funzione infrastrutturale conduce infine a concepire le azioni regionali per la competitività in termini di integrazione fra politiche di sistema e politiche di recupero e valorizzazione delle risorse locali nei seguenti campi: ricerca, innovazione tecnologica e università; sistema fieristico e congressuale; recupero del patrimonio artistico, politica dei beni culturali; politiche per il turismo.

2. Le parti concordano altresì nel ritenere che dette finalità possano essere tradotte negli obiettivi specifici, da realizzarsi attraverso l'attuazione dei piani pluriennali di intervento, nei settori di interesse comune, indicati in ordine di priorità nell'allegata tabella a).

Art. 4
Quadro finanziario dell'Intesa

Le parti, sulla base della ricognizione di cui all'allegato tecnico, sono concordi nel ritenere che le risorse finanziarie destinate dalla presente Intesa alla realizzazione degli obiettivi di cui al precedente articolo 3 siano complessivamente quelle indicate nell'allegata tabella b) e nel successivo articolo 8 comma 5.

Art. 5
Recepimento delle premesse

Le premesse, le tabelle a), b), c) allegate e l'allegato tecnico formano parte integrante del presente atto.

Art. 6
Principio di leale collaborazione

Le amministrazioni contraenti, consapevoli dell'eccezionale rilevanza degli interessi pubblici connessi al conseguimento delle preminenti finalità sociali sottese all'Intesa istituzionale di Programma nonché dell'esistenza di obblighi di rilievo comunitario, si impegnano a dare attuazione al presente accordo con spirito di leale collaborazione, teso al raggiungimento degli obiettivi dello stesso attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale che conduca a soluzioni che realizzino la sintesi o, comunque, il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l'assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse pubblico di cui ciascuna di esse è affidataria.

Art.7
Semplificazione amministrativa

1. Le Amministrazioni centrale e regionale, effettuata la ricognizione delle procedure amministrative occorrenti a rendere operativo il piano d'interventi di interesse comune, si impegnano a collaborare affinché le attività e gli interventi oggetto degli accordi quadro previsti dalla presente Intesa possano realizzarsi con modalità semplificate e termini ridotti per gli adempimenti procedimentali, ai sensi dell'art. 2, co.203, lett. c), L.662/96.

2. Le Amministrazioni centrale e regionale, nel contesto dell'impegno generale alla delegificazione statuito dalla legge 59/97, ed alla luce della ricognizione dei procedimenti amministrativi di rispettiva competenza da semplificare, riconoscono una via preferenziale per l'accesso semplificato e per l'utilizzo di termini ridotti nelle procedure amministrative di rispettiva competenza, laddove queste costituiscono specifico fabbisogno amministrativo o procedurale degli accordi quadro sottoscritti, nel rispetto dei principi ribaditi all'art.20, comma 5, L.59/97 e con particolare riferimento al combinato disposto dei commi 1 e 5 lett. a).

TITOLO II

MODALITA' DI ATTUAZIONE E VERIFICA

Art. 8
Accordi di programma quadro

1. Per l'attuazione degli obiettivi e dei relativi piani di intervento nei settori di interesse comune indicati al precedente articolo 3 le parti concordano nel ritenere necessaria la stipulazione degli accordi di programma quadro di cui alle tabelle allegate b) e c).

2. Le Amministrazioni parti della presente Intesa si impegnano, qualora sia necessaria l'adozione di atti applicativi delle decisioni assunte in sede di Conferenza di Servizi e/o Accordi di programma, ad emanare tali atti entro termini congrui e abbreviati da specificare negli accordi di programma quadro.

3. Qualora l'adozione di tali atti sia subordinata all'acquisizione di autorizzazioni, nulla osta, pareri di competenza di altre autorità che non possano essere sostituiti dal consenso espresso in sede di conferenza di servizi o di Accordi di programma, il termine decorre dalla ricezione dei suddetti atti.

4. Le Amministrazioni parti della presente Intesa si impegnano altresì a partecipare alle Conferenze di Servizi o alle riunioni finalizzate alla stipula degli Accordi di programma, a mezzo di rappresentanti che abbiano piena e adeguata conoscenza degli oggetti all'ordine del giorno, e che siano muniti del potere di esprimere in via definitiva la volontà delle amministrazioni medesime, anche nelle ipotesi di modificazioni del progetto originario concordate nel corso della Conferenza o della riunione.

5. Per la realizzazione delle attività economiche e tecnico-progettuali dei singoli accordi di programma quadro, le parti convengono di individuare le seguenti risorse finanziarie:

a) Accordo di programma quadro in materia di sanità, concernente la realizzazione del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità in attuazione dell'articolo 20 della legge 67/88 in tema di edilizia sanitaria e RSA:

a carico dello Stato:	Lit. 1.180,651 mld
a carico della Regione Lombardia:	Lit 211,498 mld

b) Accordo di programma in materia di trasporti, concernente la realizzazione di un sistema integrato di accessibilità all'aeroporto di Malpensa:

a carico dello Stato:	Lit. 4.769,800 mld
a carico della Regione Lombardia:	Lit. 550,290 mld
a carico di altri soggetti:	Lit. 57,955 mld

c) Accordo di programma quadro in materia di beni culturali, da sottoscrivere entro sessanta giorni dalla firma della presente Intesa a seguito del completamento del processo istruttorio di individuazione degli interventi e delle risorse finanziarie.

d) Accordo di programma quadro in materia di ambiente e energia, da sottoscrivere entro il 30/5/1999 a seguito del completamento del processo istruttorio di individuazione degli interventi e delle risorse finanziarie.

6. Le parti si impegnano a includere gli interventi, previsti negli accordi di programma quadro di cui alla tabella b) della presente Intesa e inizialmente finanziati a valere su risorse statali e/o regionali, nei rispettivi documenti di programmazione da presentare alla U.E. ai fini dell'acquisizione dei relativi contributi, quando ne sussistano i presupposti. I contributi a tale titolo ottenuti dalla U.E. sono riversati a incremento dei rispettivi stanziamenti originari e riprogrammati nell'ambito della presente Intesa.

7. Le parti convengono di designare per ogni Accordo di programma quadro sottoscritto al fine di attuare la presente Intesa, un responsabile avente i compiti specificati nell'accordo stesso.

8. Il processo di attuazione dei suddetti Accordi di programma quadro sarà verificato mediante una procedura di monitoraggio a cadenza semestrale.

Art. 9
Validità delle disposizioni contenute nell'Intesa

Le disposizioni della presente Intesa sostituiscono e innovano le disposizioni eventualmente contenute in intese, accordi, patti e analoghe fattispecie negoziali stipulate anteriormente tra Amministrazioni centrali e Regione Lombardia e inerenti i programmi e gli interventi oggetto della presente Intesa.

Art. 10
Comitato Istituzionale di Gestione

1. Al fine di adottare iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa realizzazione degli interventi nonché la possibile riprogrammazione e riallocazione delle risorse, è istituito il Comitato Istituzionale di Gestione, composto di 6 membri di cui 3 in rappresentanza del Governo e 3 in rappresentanza della Giunta della Regione.

Rappresentanti del Governo:

Rappresentanti della Regione:

Il Comitato Istituzionale di Gestione può essere modificato nella sua composizione, su indicazione del Presidente per quanto concerne la Delegazione del Governo e su indicazione del Presidente della Giunta per quanto riguarda la delegazione della Regione.
Analogamente può essere modificato nella sua composizione il Comitato Paritetico di Attuazione di cui al successivo articolo 11.

2. Il Comitato istituzionale è presieduto dal rappresentante del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della P.E. .

3. Il Comitato Istituzionale si riunisce almeno due volte l'anno sulla base dei rapporti predisposti dal Comitato paritetico di attuazione di cui al successivo articolo 11. La convocazione è disposta dal Presidente, anche a richiesta della rappresentanza regionale.

4. Il Comitato delibera all'unanimità, con possibilità di ricorso alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, per un riesame della decisione, secondo forme e modalità che saranno stabilite dalla Conferenza stessa.

5. Nel caso di verificato inadempimento degli impegni assunti da un soggetto sottoscrittore nell'ambito dell'Accordo di programma quadro il Comitato Istituzionale di Gestione assegna un congruo termine per adempiere, decorso inutilmente il quale assume le determinazioni necessarie affinché l'autorità competente, individuata nell'accordo di programma quadro, provveda ad esercitare i poteri sostitutivi.

6. Ove non sia consentito o efficacemente praticabile l'esercizio del potere sostitutivo, il CIPE o la Regione Lombardia in ragione della titolarità, su richiesta del Comitato Istituzionale di Gestione, dispongono la revoca immediata del finanziamento, senza pregiudizio per le eventuali azioni nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento e per l'esercizio di pretese risarcitorie. Le risorse revocate possono essere riprogrammate ad opera del Comitato istituzionale di gestione secondo quanto previsto al successivo articolo 12.

Art. 11
Comitato Paritetico di Attuazione

1. E' istituito, quale organo tecnico del Comitato Istituzionale di Gestione, il Comitato Paritetico di Attuazione, composto di sei membri di cui tre designati dal Governo e tre designati della Giunta della Regione. Il Comitato Paritetico si avvale a sua volta dei responsabili degli accordi di programma quadro.

Rappresentanti del Governo:

Rappresentanti della Regione:

2. Alle sedute del Comitato Paritetico possono essere invitati a presenziare, ogni qualvolta ciò sia necessario, rappresentanti delle Amministrazione pubbliche o di altri soggetti pubblici o privati coinvolti nella programmazione, nel finanziamento, o nella realizzazione dell'intervento, nonché nel procedimento amministrativo preordinato all'attuazione dell'intervento medesimo, oltre che i responsabili degli accordi di programma quadro e dei singoli interventi in essi individuati.

3. Il Comitato Paritetico è presieduto da un rappresentante della regione, che provvede alle convocazioni anche su richiesta di uno solo dei componenti.

   Il Comitato Paritetico, al fine di garantire la verifica dei risultati:

- individua e fa proprie le misure e procedure di monitoraggio le cui modalità saranno predisposte nell'ambito degli accordi quadro;
- acquisisce le relazioni semestrali dei responsabili degli accordi dì programma quadro sullo stato di attuazione degli interventi ivi ricompresi;
- esperisce verifiche e ispezioni e segnala al comitato istituzionale di gestione eventuali inadempienze;
- adotta i provvedimenti necessari e le misure correttive volte ad assicurare modi, tempi e attività funzionali alla realizzazione degli interventi previsti;
- adotta le iniziative idonee a superare gli ostacoli amministrativi, tecnici, finanziari che si frappongono alla realizzazione degli interventi previsti;
- inoltra al Comitato Istituzionale di Gestione proposte afferenti le esigenze di riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi facenti capo agli accordi di programma quadro.

4. Il Comitato predispone relazioni semestrali sullo stato di attuazione dell'Intesa per il Comitato istituzionale di gestione, corredandoli, ove necessario, delle proposte in ordine alla rimodulazione, riprogrammazione e revoca dei finanziamenti assegnati.

5. Le relazioni semestrali consentono al Comitato istituzionale di gestione di predisporre con cadenza annuale la verifica complessiva dell'Intesa e dei suoi strumenti attuativi.

Art. 12
Verifica e aggiornamento dell'Intesa

1. La verifica complessiva degli obiettivi dell'Intesa e dei suoi strumenti attuativi sarà effettuata con cadenza annuale dal comitato istituzionale di gestione sulla base delle relazioni predisposte dal comitato paritetico di attuazione.

2. Sulla base delle risultanze della verifica annuale, nonché delle eventuali nuove esigenze di sostegno allo sviluppo economico regionale o territoriale, il Comitato istituzionale di gestione può procedere all'aggiornamento degli obiettivi e delle relative priorità dell'Intesa di cui all'articolo 3 e alla riprogrammazione delle relative risorse.

3. Sulla medesima base e tenuto altresì conto delle variazioni eventualmente apportate agli obiettivi di cui all'articolo 3, il Comitato istituzionale di gestione può decidere la modifica o la ridefinizione degli interventi di attuazione dell'Intesa e di riprogrammazione delle risorse.

4. Le decisioni di cui ai precedenti commi 2) e 3) sono assunte dal comitato con decisione unanime.

5. Entro 60 giorni dalla stipula della presente Intesa le parti si impegnano ad avviare il confronto bilaterale per l'individuazione di ulteriori accordi di programma quadro da negoziare nel corso del 1999.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Presidente della Giunta della Regione Lombardia

TABELLE ALLEGATE

Tabella a – identificazione degli obiettivi e dei piani pluriennali nei settori di interesse comune

Obiettivo generale:	*Specificazione quantitativa*	*Piani pluriennali nei settori di interesse comune*
Riqualificazione e ammodernamento delle strutture sanitarie	**Lit. 2.424,396 mld**	- Programma pluriennale degli investimenti per l'edilizia sanitaria e socio-sanitaria – seconda fase ex art. 20 L. 67/88 - DGR n. 31348 del 29 settembre 1997 "Determinazioni in merito alla seconda fase degli investimenti in sanità di cui alla legge n. 67/88".
Obiettivi specifici:		
Ammodernamento e adeguamento strutture ospedaliere	Lit. 2.040,801 mld	
Adeguamento e realizzazione R.S.A.	Lit. 383,595 mld	
Interventi relativi agli IRCCS	Da determinare	

Obiettivo generale	*Specificazione quantitativa*	*Piani pluriennali nei settori di interesse comune*
Potenziamento del sistema infrastrutturale per la mobilità	**Lit. 7.986 mld**	
Obiettivi specifici:		

Realizzazione di un sistema integrato di accessibilità, ferroviaria e stradale, all'aeroporto di Malpensa 2000 - *Sistema ferroviario:* - *Sistema stradale:*	Lit. 7.986 mld di cui: Lit. 3.878 mld Lit. 4.107 mld *	- Piano Generale dei Trasporti DPCM del 10.04.'86 e successivi aggiornamenti; - Piano Regionale dei Trasporti DCR III/941 del 25.11.'82; - Piano Regionale della Viabilità DCR III/2035 del 26.03.'85; - Programma Regionale di Sviluppo DCR VI/397 del 22.10.'96.

* comprensivo della quota stimata per la realizzazione del sistema stradale pedemontano

Riqualificazione del trasporto ferroviario a scala regionale: nodo di Milano, rete esterna, itinerari internazionali	Da determinare	- Piano Generale dei Trasporti DPCM del 10.04.'86 e successivi aggiornamenti; - Piano Regionale dei Trasporti DCR III/941 del 25.11.'82; - Contratto di Programma 1994-2000 tra FS SpA e Ministero dei Trasporti e della Navigazione sottoscritto il 25.03.'96; - Primo Addendum al Contratto di Programma del 25.03.'96 per l'utilizzo delle risorse recate con L.550/95; - Programma Regionale di Sviluppo DCR VI/397 del 22.10.'96.
Sviluppo di un sistema di Intermodalità e logistica per la mobilità delle merci	Da determinare	- Piano Generale dei Trasporti DPCM del 10.04.'86 e successivi aggiornamenti; - Piano Regionale dei Trasporti DCR III/941 del 25.11.'82; - Programma Regionale di Sviluppo DCR VI/397 del 22.10.'96.

3866

Riqualificazione e potenziamento del sistema autostradale e della grande viabilità e integrazione della rete con le altre modalità di trasporto	Da determinare	- Piano Generale dei Trasporti DPCM del 10.04.'86 e successivi aggiornamenti; - Piano Regionale della Viabilità DCR III/2035 del 26.03.'85; - Programma Regionale di Sviluppo DCR VI/397 del 22.10.'96; - Piano triennale ANAS 1997/1999.

Potenziamento e riqualificazione dei trasporti rapidi di massa di tipo metrotramviario.	Da determinare	- Piano Regionale dei Trasporti DCR III/941 del 25.11.'82; - Programma Regionale di Sviluppo DCR VI/397 del 22.10.'96.
Sviluppo delle infrastrutture idroviarie del sistema padano-veneto e integrazione con gli altri sistemi di trasporto.	Da determinare	- Piano Generale dei Trasporti DPCM del 10.04.'86 e successivi aggiornamenti; - Piano Regionale dei Trasporti DCR III/941 del 25.11.'82; - Programma Regionale di Sviluppo DCR VI/397 del 22.10.'96.
Ripristino e ammodernamento del sistema relazionale della Valtellina con priorità al sistema ferroviario nelle zone colpite dalla calamità del 1987.	Da determinare	- Piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone della prov. di Bergamo, Brescia e Como, previsto dalla L.102/90 e approvato con DPCM del 04.12.'92; - Programma Regionale di Sviluppo DCR VI/397 del 22.10.'96.

3866

Integrazione tariffaria tra i vettori di trasporto pubblico locale nell'area comprensoriale milanese	Da determinare	- Piano Generale dei Trasporti DPCM del 10.04.86 e successivi aggiornamenti; - Piano Regionale dei Trasporti DCR III/941 del 25.11.82; - Contratto di Programma 1994-2000 tra FS Spa e Ministero dei Trasporti e della Navigazione sottoscritto il 25.03.96; - Programma Regionale di Sviluppo DCR VI/397 del 22.10.96
Riqualificazione del sistema delle stazioni della rete ferroviaria regionale	Da determinare	- Piano Generale dei Trasporti DPCM del 10.04.86 e successivi aggiornamenti; - Contratto di Programma 1994-2000 tra FS Spa e Ministero dei Trasporti e della Navigazione sottoscritto il 25.03.96; - Programma Regionale di Sviluppo DCR VI/397 del 22.10.96 .

Obiettivo generale	*Specificazione quantitativa*	*Piano/i pluriennale/i nei settori di interesse comune*
Recupero e di valorizzazione dei beni culturali	Da determinare	
Obiettivi specifici:		
Potenziamento infrastrutture per lo spettacolo.		
Conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico, architettonico, artistico, storico, librario e archivistico.		
Formazione professionale nel campo del restauro.		
Sistemi informativi integrati Stato-Regione.		

Obiettivo generale	*Specificazione quantitativa*	*Piani pluriennali nei settori di interesse comune*
Riduzione delle emissioni climalteranti per uno sviluppo energetico sostenibile	Da determinare	-
Obiettivi specifici:		
Realizzazione centrali a biomassa		
Realizzazione reti di teleriscaldamento		
Realizzazione rete di monitoraggio		

Obiettivo generale	*Specificazione quantitativa*	*Piani pluriennali nei settori di interesse comune*
Sviluppo del sistema integrato di monitoraggio e prevenzione del rumore aeroportuale negli aeroporti di Malpensa, Linate e Orio al Serio	Da determinare	
Bonifica e riqualificazione delle aree dismesse	Da determinare	

Tabella b – risorse finanziarie destinabili alla realizzazione degli obiettivi dell'Intesa

Accordo quadro su edilizia sanitaria e socio-sanitaria

	Comunitarie	Nazionali	Regionali e altri pubblici	Private
Risorse impegnate per gli interventi in essere				
Risorse impegnabili sulla base di programmi già ripartiti per regione		1.180,651 mld	211,498 mld	
Altre risorse programmabili				
Risorse complessive	1.392,149 mld			

Accordo quadro sul sistema integrato di accessibilità all'aeroporto di Malpensa 2000

	Comunitarie	Nazionali	Regionali e altri pubblici	Private
Risorse impegnate per gli interventi in essere		890,8 mld	130,672 mld	
Risorse impegnabili sulla base di programmi già ripartiti per regione		3.751 mld	27,080 mld	6,876 mld
Altre risorse programmabili		120 mld	392,538 mld	51,079 mld
Risorse complessive	5.370,045 * mld			

* arrotondato

Accordo quadro sui beni culturali

	Comunitarie	Nazionali	Regionali e altri pubblici	Private
Risorse impegnate per gli interventi in essere				
Risorse impegnabili sulla base di programmi già ripartiti per regione				
Altre risorse programmabili				
Risorse complessive				

Accordo quadro su ambiente e energia

	Comunitarie	Nazionali	Regionali	Private
Risorse impegnate per gli interventi in essere				
Risorse impegnabili sulla base di programmi già ripartiti per regione				
Altre risorse programmabili				
Risorse complessive	Da determinare			

Tabella c – accordi di programma quadro previsti dall'Intesa

Piano settoriale di Intervento	*Accordo quadro*	*data prevista sottoscrizione*	*Soggetto promotore*
Programma pluriennale degli investimenti per l'edilizia sanitaria e socio-sanitaria – seconda fase ex art. 20 L. 67/88	Edilizia sanitaria e socio-sanitaria	15/03/1999	Regione Lombardia
Piano Generale dei Trasporti DPCM del 10.04.'86 e successivi aggiornamenti; ecc.	Sistema integrato di accessibilità all'aeroporto di Malpensa 2000	15/03/1999	Regione Lombardia
	Beni culturali		Regione Lombardia
	Ambiente e energia	30/05/1999	Regione Lombardia

99A3866

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 26 aprile 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Vista la delibera del senato accademico del 12 febbraio 1999;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 16 marzo 1999;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 16 giugno 1998;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

L'art. 11 del titolo X dello statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, relativo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è modificato come di seguito riportato:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE

tra le discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare geochimica e vulcanologia è inserita la disciplina di «geochimica ambientale».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1999

Il rettore: D'ASCENZO

99A3898

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 64 del 18 marzo 1999), **coordinato con la legge di conversione 14. maggio 1999, n. 134** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 4), **recante: «Disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con carattere neretto.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. L'art. 13-*bis* della legge 3 agosto 1998, n. 302, aggiunto dall'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, è sostituito dal seguente:

«Art. 13-*bis (Norma transitoria)*. — 1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, ha le seguenti scadenze:

a) 21 dicembre 1999, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1995;

b) 21 aprile 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1997;

c) 21 luglio 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1998;

d) 21 ottobre 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1999.».

Riferimenti normativi:

— L'art. 567 del codice di procedura civile detta norme relative all'istanza di vendita.

Art. 1-*bis.*

1. *Per i procedimenti esecutivi pendenti alla data dell'8 settembre 1998, anche se dichiarati estinti per effetto dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile, l'effetto interruttivo della prescrizione rimane fermo fino alla dichiarazione di estinzione e il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla data di tale dichiarazione.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302, recante: «Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai»:

«Art. 1 *(Documenti da allegare all'istanza di vendita)*. — 1. Il secondo comma dell'art. 567 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:

"Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

La documentazione di cui al secondo comma può essere allegata anche a cura di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo.

Qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa, il giudice dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d'ufficio l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'art. 630, secondo comma, disponendo che sia cancellata la trascrizione del pignoramento. Si applica l'art. 562, secondo comma".».

— Si trascrive il testo dell'art. 2945 del codice civile:

«Art. 2945 *(Effetti e durata dell'interruzione)*. — Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione.

Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo.

Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

99A3876

Ripubblicazione del testo della legge 30 aprile 1999, n. 120 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 1999), **recante: «Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale», corredato delle relative note.**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 30 aprile 1999, n. 120, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217, corredato delle relative note, previste dall'art. 10, commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto:

Art. 1.

(Premio di maggioranza per l'elezione del sindaco e modalità di voto per l'elezione del presidente della provincia)

1. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente: «Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, semprechè nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi».

2. All'articolo 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrisponden-

te al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia».

Art. 2.

(Successione dei mandati elettivi del sindaco)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie».

Art. 3.

(Sottoscrizione dei gruppi di candidati e delle liste)

1. Il quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:

a) da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100 mila abitanti;

b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti;

c) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 500 mila abitanti e fino a un milione di abitanti;

d) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di un milione di abitanti».

2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

«*1.* La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;

c) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

d) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

e) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

f) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

g) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti».

Art. 4.

(Modifiche alle leggi 25 maggio 1970, n. 352, e 21 marzo 1990, n. 53)

1. Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, le parole: «o del tribunale»

sono sostituite dalle seguenti: «, del tribunale o della corte di appello».

2. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, dopo le parole: «i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie» sono inserite le seguenti: «delle corti di appello,»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco».

Art. 5.

(Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi)

1. Dopo l'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis*. *(Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi)*. – *1*. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia».

Art. 6.

(Integrazione dell'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81)

1. All'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia».

Art. 7.

(Durata degli organi elettivi di comuni e province)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: «per un periodo di quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di cinque anni».

2. Le disposizioni del comma 1 si attuano con effetto dal primo rinnovo degli organi degli enti locali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(Modifica di termini per lo svolgimento delle elezioni amministrative – Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 1 e 2, come modificati dal decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1993, n. 120, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 1. – *1*. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.

2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.

Art. 2. – *1*. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo di cui all'articolo 1

dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data»;

b) all'articolo 3, comma 1, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la parola: «quarantacinquesimo» è sostituita dalla seguente: «cinquantacinquesimo».

2. All'articolo 18, primo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque».

3. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è abrogato.

4. All'articolo 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «dimissioni,» è soppressa;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario».

5. All'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)*, numero 1), la parola: «dimissioni,» è soppressa;

b) al comma 1, lettera *b)*, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-*bis*) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia».

Art. 9.

(Albo degli scrutatori)

1. L'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – *1.* In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.

2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) essere elettore del comune;

b) avere assolto gli obblighi scolastici».

2. In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritti all'albo di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche gli elettori già iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'apposito albo istituito a norma dell'articolo 5-*bis* della citata legge n. 95 del 1989.

3. L'articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – *1.* Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.

4. L'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.

5. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale».

4. L'articolo 4 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – *1.* La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati.

2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco».

5. L'articolo 5-*bis* della legge 8 marzo 1989, n. 95, introdotto dall'articolo 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è abrogato.

6. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'articolo 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – *1.* Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;

b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera *a)* in caso di eventuale rinuncia o impedimento.

2. Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la commissione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

3. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolve-

re l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera *b)* del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni».

Art. 10.

(Adeguamento del gettone di presenza ai componenti della commissione elettorale circondariale)

1. L'articolo 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. – *1.* A ciascun componente ed al segretario della commissione elettorale circondariale può essere corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza pari a lire 60.000, al lordo delle ritenute di legge, in luogo di quello previsto dalle disposizioni in vigore per i componenti delle commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato.

2. L'importo del gettone di presenza è rivalutato, a partire dal mese di aprile dell'anno 2000, con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117».

Art. 11.

(Adeguamento dei compensi per organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali)

1. L'articolo 2 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – *1.* Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, semprechè il comune abbia più di una sezione elettorale, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonchè a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 71 del citato testo unico, a titolo di retribuzione, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.

2. Per l'elezione dei consigli circoscrizionali è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori.

3. Ai presidenti degli uffici centrali di cui ai commi 1 e 2 spettano un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 e, se dovuto, il trattamento di missione previsto all'articolo 1.

4. Ai segretari degli uffici centrali è, inoltre, corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita».

2. L'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – *1.* A ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici centrali circoscrizionali di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dell'ufficio elettorale nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dell'ufficio centrale per il *referendum* e degli uffici provinciali per il *referendum* di cui agli articoli 12 e 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, degli uffici centrali

circoscrizionali e degli uffici centrali regionali di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nonchè degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000.

2. Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei all'Amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'Amministrazione predetta.

3. Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al comma 1, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 nonchè, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita».

3. Dopo l'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis.* – *1.* Gli importi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono rivalutati a partire dal mese di aprile dell'anno 2000 con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117».

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in lire 620 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 12.

(Numero di scrutatori nei seggi istituiti nei Paesi dell'Unione europea)

1. Al primo comma dell'articolo 33 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dal primo comma dell'articolo 10 della legge 9 aprile 1984, n. 61, le parole: «cinque scrutatori» sono sostituite dalle seguenti: «tre scrutatori».

Art. 13.

(Istituzione della tessera elettorale)

1. Con uno o più regolamenti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la tessera elettorale, a carattere permanente, destinata a svolgere, per tutte le consultazioni, la stessa funzione del certificato elettorale, conformemente ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ad ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali è rilasciata, a cura del comune, una tessera elettorale personale, contrassegnata da una serie e da un numero;

b) la tessera elettorale contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonchè il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato;

c) eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera *b)* sono tempestivamente riportate nella tessera a cura dei competenti uffici comunali;

d) la tessera è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali;

e) le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa al solo titolare e il rispetto dei princìpi generali in materia di tutela della riservatezza personale.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 possono essere apportate le conseguenti modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legislazione relativa alla disciplina dei vari tipi di consultazioni elettorali e referendarie. I medesimi regolamenti possono inoltre disciplinare l'adozione, anche in via sperimentale, della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando anche la carta di identità prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 6, nonché dell'art. 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), come modificati dalla presente legge:

«6. *Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi.* Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia già superato nel primo turno il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 4».

«Art. 8. *(Elezione del presidente della provincia).* — 1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio provinciale.

2. Oltre a quanto previsto dall'art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, il deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della provincia e la presentazione delle candidature alla carica di consigliere provinciale e di presidente della provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 della presente legge, in quanto compatibili. Nessuno può essere candidato alla carica di presidente della provincia in più di una provincia.

3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

4. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.

5. *Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.*

6. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo e il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà avere luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

11. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati

per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (per l'argomento v. in nota all'art. 1), come modificato dalla presente legge:

«Art. 2 *(Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati).* — 1. *(Omissis).*

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. *È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie».*

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122 (Norme per l'elezione dei consigli provinciali), come modificato dalla presente legge:

«Art. 14. — La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno.

Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla provincia.

Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato può accettare la candidatura per più di tre collegi.

La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:

a) *da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100 mila abitanti;*

b) *da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti;*

c) *da almeno 500 e da non più di 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 500 mila abitanti e fino a un milione di abitanti;*

d) *da almeno 1000 e da non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di un milione di abitanti.*

Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione di due delegati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e l'ufficio elettorale centrale.

La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali».

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (per l'argomento v. in nota all'art. 1), come modificato dalla presente legge:

«Art. 3 *(Sottoscrizione delle liste).* — 1. *La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:*

a) *da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;*

b) *da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;*

c) *da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;*

d) *da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;*

e) *da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;*

f) *da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;*

g) *da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;*

h) *da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;*

i) *da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.*

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

4. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 20, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari.

5. Oltre a quanto previsto dagli articoli 28 e 32 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Nei comuni con popolazione superiore a quella dei comuni di cui all'art. 5, più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco.

In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

6. La lettera *b)* del primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, come modificata dall'art. 12, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, è abrogata».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 8, terzo comma, della legge 25 marzo 1970, n. 352 (Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo), come modificato dalla presente legge:

«Art. 8 — *(Omissis).* Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un giudice di pace o da un cancelliere della pretura, *del tribunale o della corte di appello* nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore la cui firma è autenticata, ovvero dal giudice conciliatore, o dal segretario di detto comune. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), come modificato dalla presente legge:

«Art. 14. — 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie *delle corti di appello,* dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. *Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco».*

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (per l'argomento v. in nota all'art. 1), come modificato dalla presente legge:

«Art. 9. *(Elezione del consiglio provinciale).* — 1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 8 della presente legge ed al presente articolo.

2. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

2-bis. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del tre per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

3. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

5. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

6. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 3.

7. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.

8. Compiute le operazioni di cui al comma 7 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali».

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (per l'argomento v. in nota all'art. 1), come modificato dalla presente legge:

«Art. 2 *(Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati).* — 1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica *per un periodo di cinque anni*».

Note all'art. 8:

— La legge 8 giugno 1990, n. 142, reca: «Ordinamento delle autonomie locali».

— La legge 7 giugno 1991, n. 182, modificata dal decreto-legge 25 febbraio 1943, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 1993, n. 120 (Disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993), e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), reca: «Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali e circoscrizionali».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 3, comma 1, della sopracitata legge 7 giugno 1991, n. 182, come modificato dalla presente legge:

«Art. 3. — 1. La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 1 e 2 è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il *cinquantacinquesimo* giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 18, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), come modificato dalla presente legge:

«Art. 18. — Il prefetto, d'intesa col presidente della Corte d'appello fissa la data dell'elezione per ciascun comune e la partecipa al sindaco, il quale con manifesto da pubblicarsi *quarantacinque* giorni prima di tale data, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno ed il luogo della riunione».

— Si riporta il testo dell'art. 37-*bis* della citata legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (per l'argomento v. in nota all'art. 1), come modificato dalla presente legge:

«Art. 37-*bis (Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia).* — 1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.

2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-*bis,* della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1, legge 18 gennaio 1992, n. 16.

3. *Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.*

4. Lo scioglimento nel consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 39 della citata legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dalla presente legge:

«Art. 39 *(Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali).* — 1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;

1-*bis) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;*

2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;

2-*bis)* riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera *a)* del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché le predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera *b)* del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente».

Note all'art. 9:

— La legge 8 marzo 1989, n. 95, reca: «Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570».

— Si riporta il testo dell'art. 5-*bis* della sopra citata legge 8 marzo 1989, n. 95:

«Art. 5-*bis.* — 1. Entro il mese di ottobre di ogni anno il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori disposti ad essere inseriti in apposito albo, diverso da quello di cui all'art. 1, di persone idonee all'ufficio di scrutatore a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 e non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 20 marzo 1957, n. 361, e all'art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi dell'amministrazione comunale, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo.

3. All'albo così formato si applicano le disposizioni degli articoli 3, commi 4 e seguenti, 4 e 5».

— Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati):

«Art. 38. — Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;

b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;

e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione».

— Si riporta il testo degli articoli 23 e 96 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (per l'argomento v. nelle note all'art. 8):

«Art. 23. — Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;

b) i dipendenti dei Ministeri dell'intero, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione».

«Art. 96. — Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da L. 2.000.000 a L. 4.000.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la

reclusione da tre a sette anni e con la multa da L. 2.000.000 a L. 4.000.000. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal tribunale, con giudizio direttissimo.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a L. 4.000.000.

I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a L. 4.000.000».

— Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 104, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:

«Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da L. 2.000.000 a L. 4.000.000».

Note all'art. 10:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1967, n. 223, reca: «Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali».

— La legge 4 aprile 1985, n. 117, reca: «Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione».

Note all'art. 11:

— La legge 13 marzo 1980, n. 70, reca: «Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione».

— Si riporta il testo degli articoli 67 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1960, n. 570 (per l'argomento v. nelle note all'art. 9):

«Art. 67. — Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il comune ha più sezioni, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi alle ore otto del mercoledì, riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del consiglio comunale ai termini dell'art. 75.

Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale.

Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi».

«Art. 71. — 1. L'ufficio centrale è presieduto dal presidente del tribunale o da altro magistrato delegato dal presidente ed è composto di sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell'albo, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

2. Il presidente designa un cancelliere ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio».

— Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (per l'argomento v. nelle note all'art. 9):

«Art. 12. — Presso la Corte di cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal primo presidente».

«Art. 13. — Presso la corte d'appello o il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della circoscrizione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte d'appello o del tribunale».

— Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica):

«Art. 6. — 1. Il tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più collegi previsti dalla tabella delle circoscrizioni si costituisce in tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi.

2. Se in un collegio si trovano le sedi di due o più tribunali, l'ufficio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione.

3. Ogni ufficio elettorale circoscrizionale esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi».

«Art. 7. — 1. La corte d'appello o il tribunale del capoluogo della regione si costituisce in ufficio elettorale regionale con l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno presiede, nonché di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal primo presidente o dal presidente entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi».

— Si riporta il testo degli articoli 8, 9 e 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo):

«Art. 8. — Presso la Corte di cassazione è costituito l'ufficio elettorale nazionale, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri nominati dal primo presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento.

Un cancelliere della Corte è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

L'ufficio elettorale nazionale è costituito entro tre giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi ed esercita le funzioni fino alla costituzione di quello successivo».

«Art. 9. — Presso la corte d'appello nella cui giurisdizione è il capoluogo della circoscrizione, è costituito entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi l'ufficio elettorale circoscrizionale composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della corte d'appello. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento.

Un cancelliere della corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio».

«Art. 10. — Presso il tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia è costituito, non prima del decimo e non oltre il quinto giorno antecedente la data della votazione, l'ufficio elettorale provinciale composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento.

Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio».

— Si riporta il testo degli articoli 12 e 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (per l'argomento v. nelle note all'art. 4):

«Art. 12. — Presso la Corte di cassazione è costituito un ufficio centrale per il *referendum*, composto dai tre presidenti di sezione della Corte di cassazione più anziani nonché dai tre consiglieri più anziani di ciascuna sezione. Il più anziano dei tre presidenti presiede l'ufficio e gli altri due esercitano le funzioni di vice presidente.

L'ufficio centrale per il *referendum* verifica che la richiesta di *referendum* sia conforme alle norme dell'art. 138 della Costituzione e della legge.

L'ufficio centrale decide, con ordinanza, sulla legittimità della richiesta entro trenta giorni dalla sua presentazione. Esso contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori da depositarsi entro cinque giorni, l'ufficio ritiene legittima la richiesta, l'ammette. Entro lo stesso termine di cinque giorni, i presentatori possono dichiarare all'ufficio che essi intendono sanare le irregolarità contestate, ma debbono provvedervi entro il termine massimo di venti giorni dalla data dell'ordinanza. Entro le successive quarantotto ore l'ufficio centrale si pronuncia definitivamente sulla legittimità della richiesta.

Per la validità delle operazioni dell'ufficio centrale per il *referendum* è sufficiente la presenza del presidente o di un vice presidente e di sedici consiglieri».

«Art. 21. — Presso il tribunale, nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia è costituito l'ufficio provinciale per il *referendum*, composto da tre magistrati, nominati dal presidente del tribunale entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il *referendum*. Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche i magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del tribunale, designato dal presidente del tribunale medesimo.

Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il *referendum* di tutti i comuni della provincia, l'ufficio provinciale per il *referendum* dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del *referendum,* dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il *referendum* e ai documenti annessi; uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale per il *referendum,* ed uno viene trasmesso alla prefettura della provincia.

I delegati o i promotori della richiesta di *referendum* hanno la facoltà di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale».

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto speciale):

«Art. 8 *(Ufficio centrale circoscrizionale e regionale).* — Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.

Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per la attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, presso la corte di appello del capoluogo della regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della corte di appello medesima.

Un cancelliere della corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Per il Molise l'ufficio centrale regionale è costituito presso il tribunale di Campobasso».

— Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122 (per l'argomento v. nelle note all'art. 3):

«Art. 12. — In ogni tribunale si costituiscono tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi elettorali contenuti nella sua circoscrizione.

Qualora un collegio elettorale comprenda comuni, appartenenti alle circoscrizioni di più tribunali, l'ufficio elettorale si costituisce presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il capoluogo del collegio.

L'ufficio elettorale circoscrizionale è composto di un magistrato del tribunale o delle preture da esso dipendenti che lo presiede e di due elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio».

«Art. 13. — La corte d'appello del capoluogo della provincia o il tribunale del capoluogo o, in mancanza di questo, il tribunale della provincia più vicino al capoluogo, quando nella provincia non ci sia corte d'appello, si costituisce in ufficio elettorale centrale, con l'intervento di cinque magistrati — dei quali uno presiede — nominati dal primo presidente o dal presidente entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario».

— Per l'argomento della legge 4 aprile 1985, n. 117, v. nelle note all'art. 10.

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 33, comma 1, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (per l'argomento v. nelle note all'art. 11), come modificato dalla presente legge:

«Art. 33. — Tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente quello della votazione, il capo dell'ufficio consolare nomina tra gli elettori italiani residenti nel Paese, sentiti i rappresentanti di cui al comma primo, punto 1), del precedente art. 31, un segretario e *tre scrutatori*, di cui uno, a scelta del presidente, assumerà le funzioni di vice presidente, per ogni ufficio di sezione istituito».

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):

«10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono individuate le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta di identità e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico. La carta di identità e i documenti di riconoscimento devono contenere i dati personali e il codice fiscale e possono contenere anche l'indicazione del gruppo sanguigno, nonché delle opzioni di carattere sanitario previste dalla legge. Il documento, ovvero il supporto magnetico o informatico, può contenere anche altri dati, al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e la erogazione dei servizi al cittadino, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, nonché le procedure informatiche e le informazioni, che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei relativi regolamenti di attuazione; analogo documento contenente i medesimi dati è rilasciato a seguito della dichiarazione di nascita. La carta di identità potrà essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e la conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di identità e dei documenti di riconoscimento di cui al presente comma. Le predette regole sono adeguate con scadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza, ovvero, previo pagamento delle spese e dei diritti di segreteria, a decorrere dal terzo mese successivo alla produzione di documenti con caratteristiche tecnologiche e funzionali innovative. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente comma e nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente comma per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità».

99A3748

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 14 maggio 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0676
Yen giapponese	130,78
Dracma greca	324,85
Corona danese	7,4330
Corona svedese	8,9490
Sterlina	0,66010
Corona norvegese	8,1825
Corona ceca	37,627
Lira cipriota	0,57890
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,27
Zloty polacco	4,1937
Tallero sloveno	193,7893
Franco svizzero	1,6020
Dollaro canadese	1,5561
Dollaro australiano	1,6051
Dollaro neozelandese	1,9103
Rand sudafricano	6,6229

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A3922

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di ricompensa al valor militare per attività partigiana

Con decreto presidenziale 26 febbraio 1999 sulla proposta del Ministro della difesa è stato concessa ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Al comune di Albareto (Parma) «Durante l'occupazione nazifascista del territorio e della provincia di Parma, le formazioni partigiane, costituite ed organizzate nel comune di Albareto, opposero al nemico invasore fiera resistenza, impegnandosi, in una dura e sanguinosa lotta nella valle del Gotra e nell'alta valle del Taro, che provocò al nemico gravi perdite. Cinquantanove furono i partigiani caduti in combattimento; ventiquattro i decorati al valor militare di cui due di medaglia d'oro al valor militare alla memoria». L'elevato tributo di sangue e di sofferenze, offerto in difesa della propria terra da quelle valorose formazioni partigiane e dalla popolazione di Albareto, ha concorso a riconquistare alla Patria.

99A3868

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Serena», in Ciriè

Con decreto ministeriale 14 aprile 1999 i poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa «Serena», con sede in Ciriè (Torino), sono stati prorogati fino al 16 settembre 1999.

99A3869

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione laboratorio mediterraneo», in Napoli

Con decreto ministeriale 20 aprile 1999 alla «Fondazione laboratorio mediterraneo», con sede in Napoli, è stata riconosciuta la personalità giuridica e ne è stato approvato il relativo statuto.

99A3870

Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto dell'azione cattolica italiana per lo studio dei problemi sociali e politici «Vittorio Bachelet», in Roma.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1999 all'istituto dell'azione cattolica italiana per lo studio dei problemi sociali e politici «Vittorio Bachelet», con sede in Roma, è stata riconosciuta la personalità giuridica e ne è stato approvato il relativo testo di statuto.

99A3871

Approvazione del nuovo statuto della fondazione «Frate Sole», in Pavia

Con decreto ministeriale 20 aprile 1999 è stato approvato il nuovo testo di statuto della fondazione «Frate Sole», con sede in Pavia.

99A3872

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 1151 del 16 aprile 1999 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Nuova Frontiera - Società cooperativa a r.l.», con sede in Gorizia, costituita il 13 febbraio 1986 per rogito notaio dott. Mario Gialanella di Palmanova ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Marco Zini, con studio in Gorizia, via Faidutti n. 6.

Con deliberazione n. 1150 del 16 aprile 1999 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Caseificio sociale di Ghirano - Società cooperativa a r.l.» in liquidazione, con sede in Prata di Pordenone, costituita il 12 maggio 1987 per rogito notaio dott. Severino Pirozzi di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Aldo Pagotto, con studio in Sacile, vicolo Fornasotto n. 13.

99A3873

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, visto l'art. 6 della legge 3 luglio 1998, n. 210, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 1, comma 2, della stessa legge, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Brescia sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento, per i seguenti settori scientifico-disciplinari:

S01A - Statistica, un posto;

P01G - Economia internazionale, un posto.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di economia entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il trasferimento dei docenti chiamati a ricoprire i posti è condizionato al reperimento dei fondi per il pagamento degli emolumenti dovuti.

99A3874

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

un posto per il settore scientifico-disciplinare n. F09X - chirurgia cardiaca.

Tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto: i candidati dovranno avere particolare esperienza di ricerca nel campo della chirurgia dei trapianti cardiaci, dell'ipertrofia miocardica in rapporto alle valvulopatie e alle sostituzioni valvolari, della rivascolarizzazione miocardica mediante ministernotomia e senza circolazione extracorporea, della protezione miocardica intraoperatoria e dell'uso degli omoinnesti aortici.

L'impegno didattico dovrà svolgersi nell'ambito della disciplina di cardiochirurgia per il corso di laurea in medicina e chirurgia e per le scuole di specializzazione;

un posto per il settore scientifico-disciplinare n. F19A - pediatria generale e specialistica.

Tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto: i candidati devono avere in tutti gli aspetti delle discipline pediatriche una capacità didattica che fonda ampie e approfondite conoscenze culturali con spiccate doti di comunicazione. Devono possedere una capacità, già largamente documentata a livello internazionale, di ideazione e conduzione della ricerca nei settori dell'immunologia, allergologia, malattie respiratorie croniche, epidemiologia ed infettivologia pediatriche, con marcata attitudine a costruire, sviluppare e guidare più gruppi di ricerca. Devono avere lunga e dimostrata esperienza clinica nella pediatria generale e contemporaneamente nei settori specialistici menzionati.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3875

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.